GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — SABATO 26 NOVEMBRE — NUM. 278

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay.	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA. centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

Si pregano i signori associati alla GAZZETTA UFFICIALE, i quali debbono ancora pagare il prezzo di abbonamento, di voler subito mettersi in regola con quest'Amministrazione, dovendo, prima della fine dell'anno, realizzare tutte le partite di credito aperte.

Sono in vendita, al prezzo di lire otto per annata, i volumi completi della *Raccolta delle Leggi e Decreti* estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* del 1883,1884,1885 e 1886 coi relativi indici analitici.

Gli abbonamenti alla raccolta dell'anno in corso si seguitano a ricevere allo stesso prezzo.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5031** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Campione per la sua separazione dalla sezione elettorale di Laino e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Campione ha 57 elettori politici; che esso dista 16 chilometri da Laino; e che le condizioni della viabilità fra i due comuni sono pessime;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Campione è separato dalla sezione elettorale di Laino ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il numero **5035** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Macherio per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Biassono e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Macherio ha 105 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Macherio è separato dalla sezione elettorale di Biassono ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il N. **5036** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Bruzzano Zeffirio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Staiti e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Bruzzano Zeffirio ha 57 elettori politici, che esso dista otto chilometri da Staiti, cui è congiunto da una strada mulattiera in cattive condizioni di viabilità;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bruzzano Zeffirio è separato dalla sezione elettorale di Staiti, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCXLI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 11 maggio 1887 con cui il Consiglio Comunale di Palermo divisò di proporre la commutazione dei due legati istituiti dalla principessa Giovanna Beatrice di Aragona con testamento 4 giugno 1639 e dalla principessa di Roccafiorita, Francesca di Aragona in Balsamo, per conferimento di doti di monacato nel soppresso Monastero di San Vito in quella città, destinandone le rendite in annue lire 765 pel primo e lire 637,50 pel secondo, al mantenimento di donzelle povere in uno degli stabilimenti di beneficenza di Palermo, a scelta della locale Congregazione di Carità, a condizione che, quanto al secondo di detti legati, la scelta debba essere fatta coll'intervento e consenso dell'erede e rappresentante della pia fondatrice, e con riserva di compilare per la gestione di entrambi analogo Statuto organico;

Vista la conforme deliberazione 20 ottobre 1886 della Congregazione di Carità suddetta;

Visti gli atti di fondazione dei due legati di che trattasi;

Vista la sentenza 7 agosto 1886 della Corte d'Appello di Palermo con cui fu dichiarata l'indole giuridica dei suripetuti lasciti di beneficenza e la loro commutabilità nel senso suddivisato;

Vista la deliberazione 16 luglio 1887 della Deputazione Provinciale di Palermo;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 numero 753, il Decreto Dittatoriale 9 giugno 1860 e la legge 2 aprile 1865 numero 2226, e ritenuto che la proposta commutazione dei lasciti predetti può essere consentita, con riserva però dei diritti spettanti alla Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche, in virtù del vincolo imposto dal Decreto Dittatoriale sovracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la commutazione dei due lasciti D'Aragona e Roccafiorita e l'applicazione delle loro rendite rispettive allo scopo di beneficenza deliberato dal Consiglio Comunale di Palermo nella tornata 11 maggio 1887, salvi in

ogni caso e riservati i diritti spettanti all'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche sulle rendite medesime, a tenore delle citate disposizioni di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 ottobre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè num. 653083 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 35, al nome di Aguzzi *Giuseppe* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Roveda Rosa domiciliato in Mortara (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Aguzzi *Giuseppa* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Roveda Rosa, domiciliata in Mortara (Pavia) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

A cominciare dalla settimana in corso i piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana, adibiti al servizio della linea XXI (Napoli-Malta) hanno ripreso l'itinerario e l'orario normale con partenza da Napoli il lunedì alle 5 pom., e da Malta alle 6 pom. del giovedì.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 16 gennaio 1888, alle ore 9 antimeridiane, avranno principio gli esami di concorso a dieci posti di volontariato gratuito per gli impieghi di prima categoria del Ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale, Legazioni, Consolati).

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 settembre 1887.

Le domande d'ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 20 dicembre 1887, trascorso il qual termine saranno respinte. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana;

2. Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni, nè più di 30;

3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5. Diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle Università del Regno, o negli Istituti pareggiati alle medesime; ovvero gli attestati di licenza della Scuola superiore di commercio in Venezia (Sezione degli studi per la carriera consolare), o della Scuola di scienze sociali di Firenze;

6. Attestato di appartenere a famiglia rispettabile e di aver sempre tenuto buona condotta;

7. Atto autentico comprovante il possesso di mezzi di fortuna sufficienti a provvedere con decoro alla propria sussistenza durante il volontariato gratuito presso l'Amministrazione centrale.

Gli esami scritti e verbali verseranno sulle materie indicate nel programma pubblicato qui appresso, e cioè gli studi giuridico-politici, la statistica e l'economia politica, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese.

Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà richiesta la cognizione di un'altra lingua europea fra le seguenti: tedesca, inglese, russa, spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponese e cinese.

Non sarà ammesso a concorrere chi già siasi presentato senza successo in due concorsi.

In niun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre al numero dei posti fissati pel concorso.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli Affari Esteri (Palazzo della Consulta).

Roma, 15 novembre 1887.

PROGRAMMA *per gli esami di prima ammissione nel Ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale legazioni, consolati).*

Legislazione civile.

Della cittadinanza, e della condizione giuridica degli stranieri.

Del matrimonio, e specialmente delle condizioni necessarie per poterlo contrarre — delle formalità preliminari — delle opposizioni — della celebrazione — del matrimonio dei cittadini in paese estero — e degli effetti del matrimonio quanto ai diritti e doveri fra coniugi.

Nozioni generali sullo stato e sui diritti e doveri dei figli legittimi e dei figli illegittimi — e sull'obbligazione alimentaria tra parenti ed affini.

Influenza della età e dello stato di mente sulla capacità giuridica delle persone — Nozioni generali sulla minorità, sulla interdizione, sulla inabilitazione, e sullo stato di tutela, specialmente per ciò che riguarda l'esercizio di essa.

Nozioni generali sull'ordinamento e sugli atti dello stato civile.

Distinzione dei beni, cosiderati in sè stessi, ed in relazione alle persone a cui appartengono.

Nozioni generali relative alle varie specie di diritti che possono acquistarsi sulle cose, ed ai modi di tale acquisto.

Delle successioni legittime, e specialmente dell'ordine di esse.

Delle successioni testamentarie, e specialmente delle forme dei testamenti.

Principii generali delle obbligazioni e dei contratti.

Nozioni generali sui modi di far valere in giudizio i propri diritti — sulle azioni — sulle eccezioni — sulle prove — sull'autorità della cosa giudicata — sui modi in cui le azioni si estinguono o divengono inefficaci, e specialmente sulla prescrizione.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.

Principii riguardanti il tentativo — la complicità — il concorso di più reati — la recidività.

Della estinzione dei reati e delle pene.

Della giurisdizione penale e della competenza.

Nozioni generali sugli atti d'istruzione, e sulle forme dei giudizi.

Legislazione commerciale.

Degli atti di commercio e dei commercianti.

Dei libri di commercio.

Principii generali sulle obbligazioni commerciali, e sui mezzi speciali di prova ad esse relativi.

Della vendita commerciale.

Del contratto di riporto.

Nozioni generali sulle società ed associazioni commerciali — sulle cambiali — sugli assegni bancarii.

Del commercio marittimo, e specialmente delle navi e dei contratti che le riguardano — del capitano e degli obblighi che gl'incombono — dell'arruolamento e dei salarii delle persone dell'equipaggio — del contratto di noleggio — del prestito a cambio marittimo — delle avarie e della contribuzione — dei crediti privilegiati sul carico, sul nolo, e sulla nave.

Nozioni generali del fallimento.

Principii relativi alle azioni commerciali ed al loro esercizio.

Specialità concernente la prescrizione in materia commerciale.

Diritto costituzionale.

Della forma di Governo, e in particolare del Governo costituzionale — Varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative, in Europa ed in America.

Della divisione dei poteri nel Governo costituzionale.

Del Governo monarchico rappresentativo italiano — Prerogative della corona.

L'istituzione e la composizione del Senato.

Della composizione della Camera dei Deputati — Dello elettorato politico secondo la legge del 1882.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali.

Delle liste e del procedimento elettorale.

Attribuzioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Dei privilegi parlamentari.

Dei Ministri e della loro responsabilità.

Del potere giudiziario e dei giurati.

Della eguaglianza civile.

Della libertà individuale.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa.

Del diritto di riunione, di associazione e di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia al Sommo Pontefice dalla legge del 12 maggio 1871.

Diritto internazionale.

Concetto e fonti del diritto internazionale.

Del principio di Nazionalità.

Soggetti del diritto internazionale — Stati sovrani e semisovrani, vassalli e tributarii — Stati protetti — Stati neutralizzati.

Le Unioni di Stati — Gli Stati confederati e gli Stati federativi.

Dell'eguaglianza degli Stati.

Del diritto di propria conservazione e d'indipendenza degli Stati — Principio di non intervento.

Del territorio dello Stato nel diritto internazionale — Modi di acquisto e di perdita della sovranità e dei dominii territoriali.

Del mare, dei fiumi e dei canali internazionali.

Del diritto di legislazione e di giurisdizione degli Stati nei rapporti internazionali — Servitù internazionali — Diritti dello Stato sugli stranieri ed obblighi degli stranieri verso lo Stato — Principii fondamentali del diritto internazionale privato.

Del diritto di legazione e degli organi del diritto internazionale — Sovrani e capi degli Stati — Gradi e privilegi dei membri del corpo diplomatico e del consolare.

Della giurisdizione consolare in genere, ed in particolare di quella negli Stati orientali.

Del diritto di estradizione.

Dei trattati e delle convenzioni internazionali — Loro diverse specie, formazione, esecuzione, interpretazione ed estinzione.

Delle unioni internazionali diverse: postali, telegrafiche, ferroviarie, monetarie, di pesi e misure.

Dei mezzi pacifici di risolvere le contestazioni internazionali — Dei buoni uffici delle mediazioni e degli arbitrati.

Delle ritorsioni e delle rappresaglie — Dei blocchi pacifici.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre terrestri.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre marittime.

Dei diritti e doveri dei neutrali.

Dei congressi e delle conferenze — Congresso di Vienna del 1815, di Parigi del 1856, di Berlino del 1878 — Conferenza di Berlino per l'Africa Equatoriale.

Economia politica.

Concetto, limiti, divisioni ed importanza dell'*Economia Politica* — Cenni storici — Mercantilismo — Fisiocrazia — Adamo Smith ed i suoi continuatori ed avversari — Stato attuale della scienza.

Produzione della ricchezza. — Suoi elementi (lavoro, natura, capitale) — Industria e sue forme — Progresso della produzione (associazione) — Divisione e libertà del lavoro; macchine; istruzione, educazione) — Organismo della produzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive).

Circolazione della ricchezza. — Valore; sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio — Moneta e sistemi monetari — Banche commerciali (di deposito, di sconto, di circolazione), industriali e territoriali (fondiarie ed agrarie) — Teoria dello scambio internazionale — Libertà di commercio — Sistemi restrittivi (proibitivo, coloniale, protettore) — Trattati di commercio — Leghe doganali — Consolati — Mezzi di trasporto, ed in ispece navigazione a vapore e strade ferrate — Mezzi di comunicazione (posta, telegrafo, telefono).

Distribuzione della ricchezza. — Legge della popolazione — Necessità, funzioni e limite della proprietà privata — Elementi del reddito (salario, interesse, profitto) — Rendita fondiaria e sua legge — Contratti agrarii e loro valore economico — Questione operaia (coalizioni, scioperi, società di resistenza; uffici d'arbitrato e di conciliazione) — Istituti di previdenza, di cooperazione e di beneficenza.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie — Relazioni tra consumo, produzione e distribuzione — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Azione economica dello Stato. — Opinioni estreme — Liberisti assoluti — Comunisti antichi e collettivisti moderni — Socialisti, autoritarii ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Funzioni essenziali e costanti; funzioni accidentali e variabili.

Finanze dello Stato. — Entrate originarie (patrimoniali) e derivate (tasse ed imposte) — Norme e classificazioni delle imposte — Imposte proporzionali e progressive; dirette ed indirette; sulla produzione e sul consumo, ecc. — Imposta unica — Ordinamento razionale della imposta molteplice — Debito pubblico fluttuante e consolidato (redimibile ed irredimibile) — Stipulazione, estinzione e conversione dei prestiti pubblici.

Storia generale.

Prime società civili — Grandi monarchie che predominarono tra esse — Espansione della civiltà nel bacino del Mediterraneo.

Svolgimento politico delle città greche, specialmente di Sparta e d'Atene — Guerre tra la Grecia e la Persia — Conquiste di Alessandro Magno — Decomposizione politica della Grecia.

Sviluppo politico di Roma — Lotta con Cartagine — Primato di Roma nel bacino occidentale del Mediterraneo — Lotta con gli Stati orientali, e trionfo definitivo con Augusto — Ravvicinamento e successiva fusione dei popoli conquistati da Roma — Origine e progressi del cristianesimo — Disfacimento dell'impero romano.

La trasmigrazione delle popolazioni germaniche nel territorio dell'Impero romano d'Occidente — Carlo Magno e l'Impero franco — Gli ordinamenti feudali — L'Impero bizantino e suo distacco religioso,

politico e civile dall'Europa occidentale — Origine e progressi dell'Islamismo, fino allo smembramento del Califfato di Bagdad — Lotta fra l'Impero e il Papato in Occidente — Lotta fra il mondo cristiano e il mondo mussulmano in Oriente — Le Crociate.

Le libertà comunali e il loro sviluppo in Italia — Grandezza politica e commerciale delle Repubbliche marittime italiane e loro primato nel Mediterraneo — Decadimento dell'Impero e del Papato nella direzione politica dell'Europa occidentale — Le Signorie, i Principati e le grandi Monarchie: formazione delle nazioni moderne — Origini del governo rappresentativo — Le invasioni ottomane in Europa — Caduta dell'Impero bizantino.

Fattori di civiltà nuova: l'applicazione della polvere da fuoco alle armi; l'invenzione della stampa, le grandi scoperte geografiche; il rinascimento.

Guerre per il predominio sull'Europa occidentale, specialmente sull'Italia, tra Francia e Spagna — Spartizione della monarchia di Carlo V fra i due rami di Casa d'Austria — L'Italia sotto la dominazione spagnuola.

La Riforma protestante — La contro-riforma cattolica e il Concilio di Trento — Guerre derivate dalla Riforma: in Francia fino all'Editto di Nantes, nei Paesi Bassi, sino all'Indipendenza delle provincie Unite, in Germania, fino ai trattati di Vestfaglia.

Prevalenza dell'assolutismo nell'Europa occidentale: Luigi XIV — Resistenza dei liberali inglesi contro le tendenze assolutiste degli Stuardi — Lega di Augusta per l'equilibrio europeo, contro il predominio di Luigi XIV; pace di Ryswick.

Guerra per la successione di Spagna: trattati di Utrecht e di Rastadt — Guerra d'equilibrio nel Nord d'Europa: trattati di Nystäd — Guerra per la successione di Polonia. — Trattato di Vienna — Guerra per la successione d'Austria: trattato, di Acquisgrana — Fondazione della Monarchia prussiana, e suo svolgimento con Federico II: trattati di Hubertsburg e Parigi.

Politica coloniale dei grandi Stati d'Europa — Principi del predominio britannico nelle Indie — Guerra d'indipendenza degli Stati Uniti d'America — Spartizione della Polonia — I filosofi, gli enciclopedisti e gli economisti del secolo XVIII — Riforme di principi e ministri, specialmente in Italia.

Rivoluzione politico-sociale della Francia — Guerre della Repubblica e dell'Impero, e diffusione delle nuove idee ed istituzioni nella rimanente Europa — Fine dell'Impero romano-germanico e apogeo di Napoleone I — Caduta del predominio francese, e riordinamento dell'Europa coi trattati di Vienna — Insurrezione delle Colonie spagnuole d'America e formazione di Stati autonomi; separazione del Brasile dal Portogallo.

Manifestazione delle idee liberali e nazionali nelle rivoluzioni della Spagna, del Portogallo, di Napoli, del Piemonte, della Grecia, della Francia, del Belgio e della Polonia — Commozione generale della Europa nel 1848-49, segnatamente dell'Italia, della Francia, della Germania e dell'Austria Ungheria, e conseguenze.

La Casa di Savoia, e formazione del Regno d'Italia — Guerra tra l'Austria e la Prussia, e fine de'la Dieta germanica — Guerra tra la Francia e la Germania, e compimento dell'unificazione tedesca nell'Impero sotto l'egemonia prussiana — La nuova repubblica francese.

Progressi territoriali della Russia in Europa e in Asia — Sue aspirazioni al Bosforo e resistenza degli Stati occidentali nella Guerra di Crimea: Congresso e Trattato di Parigi — Le nazionalità della Penisola balcanica; guerra del 1877-78 e trattato di Berlino.

La questione sociale nell'Europa contemporanea — Espansione degli Stati Europei nelle altri parti del mondo e rispettiva potenza coloniale — Caratteri della civiltà presente.

Geografia e Statistica.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Divisione politica dei vari continenti.

Nozioni principali sulla estensione, popolazione, forma di governo, religione dei vari Stati.

Cenni sui prodotti naturali, l'industria, commercio, forza di terra e di mare dei vari Stati.

Possedimenti coloniali dei vari Stati. Vari sistemi che ne regolano la dipendenza dallo Stato dominante. Principali prodotti e valori del loro commercio.

Grandi linee di comunicazione commerciale, continentali e marittime.

Grandi correnti dell'emigrazione. Contributo che vi portano le varie stirpi. Provvedimenti adottati in taluni Stati pro o contro di essa.

Letteratura italiana e francese.

Nozioni generali intorno alle origini e allo sviluppo delle letterature italiana e francese. Conoscenza della vita e delle opere dei più segnalati autori delle due nazioni e specialmente di quelli che scrissero di cose storiche e politiche. 3

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 25 novembre 1887

Presidenza del Vice-presidente VILLA

La seduta incomincia alle 2 15.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

PRESIDENTE legge un telegramma del sindaco di Lucca con cui si annunzia un progressivo miglioramento nella salute del senatore Carrara.

Svolgimento di una interrogazione.

UNGARO svolge la seguente interrogazione: « Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'applicazione della legge 14 luglio 1887, per la formazione dei piani regolatori dei comuni dell'Isola d'Ischia, danneggiati dal terremoto del 1884. »

Lamenta che il ricevitore del registro e bollo abbia richiesto dai comuni dell'isola d'Ischia di pagare la tassa di registro e bollo sui piani regolatori fatti dai comuni stessi, mentre la legge speciale votata per quei comuni li esentava dall'obbligo di tale pagamento. Chiede per ciò che quella tassa indebitamente esatta sia restituita.

MAGLIANI, ministro delle Finanze, osserva che il privilegio concesso dalla legge speciale del 1884 ai comuni danneggiati dell'isola d'Ischia, non essendo stato mantenuto esplecitamente dalla legge generale 14 luglio 1887, dovrebbe considerarsi come cessato. Tuttavia per le condizioni speciali di quei comuni, egli crede che convenga riprendere in esame la questione, per risolverla con tutta equità. E questo egli si propone di fare, ordinando fin da ora la sospensione del pagamento di detta tassa.

UNGARO si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE avverte che le votazioni fatte ieri per la nomina di alcune Commissioni permanenti, riuscirono nulle per mancanza di numero legale; epperò debbono ora ripetersi.

DE SETA, segretario, fa la chiama per la rinnovazione di dette votazioni.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti.

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione dall'articolo 11.

(Si approvano gli articoli 11 e 12).

ODESCALCHI parla sull'articolo 13, ed osserva che la tassa del 20 per cento che si vuol far pagare sugli oggetti d'arte che si mandano all'estero, è eccessiva. Non comprende poi perchè si esentino da ogni misura ristrettiva e fiscale i mobili scolpiti in legno, i merletti, le trine, i ricami e i vasellami di porcellana e maiolica, oggetti che possono avere un grandissimo pregio artistico.

GINORI, pur consentendo nella seconda osservazione fatta dall'onorevole Odescalchi, non può associarsi alla prima: la tassa che ora si paga è minima e derisoria, e quindi è utile elevarla. Egli perciò approva la tassa del 20 per cento sugli oggetti artistici venduti all'estero; e propone che si sopprima il capoverso che esclude da questa tassa i mobili scolpiti in legno, i vasellami di porcellana e maiolica, le trine e i ricami.

CAVALLETTO si associa anch'egli a quest'ultima proposta; e desidererebbe che fosse bene accertato il valore dei quadri sui quali il Governo intende esercitare il diritto di prelazione.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge e relazioni:

1. Relazione generale sul rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1886-87, e sulle previsioni per gli esercizi 1887-88 e 1888-89.

2. Disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1886-87.

3. Relazione della Corte dei conti sul detto rendiconto generale consuntivo.

4. Disegno di legge per l'approvazione di maggiori spese nell'esercizio finanziario 1886-87 per tutti i singoli Ministeri.

5. Disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887-88.

6. Nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89.

7. Stati di previsione dei singoli Ministeri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

8. Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero.

9. Autorizzazione per l'applicazione provvisoria dell'aumento sul dazio degli zuccheri, del glucosio e dell'acido acetico.

Chiede che questi disegni di legge siano inviati alla Commissione generale del bilancio; e che l'ultimo sia preso in esame con quella urgenza che l'argomento richiede.

(L'urgenza è ammessa).

CAMBRAY-DIGNY, relatore, osserva che la tassa del 20 per cento, non nuova per l'Italia, impedirà che si esageri il valore dell'oggetto affine di evitare che il Governo eserciti il diritto di prelazione o per ottenere, nel caso che la eserciti, dal Governo stesso un compenso superiore al valore medesimo; e d'altra parte non è presumibile che il privato denunzi un valore inferiore al reale perchè, nel caso che il Governo eserciti il diritto di prelazione, rimarrebbe danneggiato. Per questi motivi non può accogliere la proposta dell'onorevole Cavalletto di commisurare la tassa non al valore denunziato ma a quello *accertato*.

Dimostra poi come sia giusto lo imporre una tassa d'esportazione per gli oggetti d'arte i quali in vista della conservazione del patrimonio artistico nazionale, sono esonerati da una tassa di trasferimento in caso di successione.

Inoltre nota che coi proventi delle tasse il Governo potrà provvedersi il modo di esercitare il diritto di prelazione.

Quanto all'esonerazione accordata alle stoffe, ai tessuti e ad altri oggetti d'arte la considera una necessità per evitare brighe, difficoltà e dispendi alle frontiere; nè ritiene che possa avere conseguenze gravi perchè favorisce soltanto le proprietà private, rimanendo gli oggetti di proprietà degli enti morali sotto la vigilanza del Governo.

MARTINI F. vorrebbe che si sopprimesse il secondo capoverso anche perchè racchiude una enumerazione incompleta, escludendo i codici miniati, i nielli ed altri oggetti d'arte preziosi. Così il Governo si varrà della facoltà di rifiutare la licenza soltanto quando ciò possa tornar giovevole all'interesse dell'arte.

FERRARI ETTORE, unendosi all'onorevole Odescalchi nel chiedere la soppressione del secondo capoverso, chiede, nel caso che la disposizione rimanga, che s'intenda per vasellami di porcellana e maiolica.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, risponde che si è adoperata una locuzione generica, la quale per altro esclude le opere in terraglia.

FERRARI ETTORE si dichiara soddisfatto, ripetendo però il desiderio che il capoverso venga soppresso, potendo essere origine di gravi inconvenienti.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, nell'interesse della legge, si dimostra disposto a sopprimere una disposizione, che riconosce incompleta, introdotta dalla Commissione; quantunque creda che si debba fare una grande distinzione tra l'arte pura e l'arte industriale, e che la tutela che si esercita sulla prima non debba necessariamente estendersi alla seconda.

DI BELMONTE osserva che le esclusioni espresse nel capoverso si tradurranno in una fonte inesauribile di litigi; e che la tassa del 20 per cento non gioverà che ad incoraggiare l'esportazione degli oggetti d'arte di molto valore e ad arrestare il commercio degli oggetti di poco pregio. A suo avviso quindi dovrebb'essere assolutamente impedita l'esportazione dei capolavori.

ODESCALCHI persiste nel ritenere eccessiva la tassa del 20 per cento; e non considera fondata la distinzione fatta dal ministro tra arte pura ed arte industriale; tanto è vero che lo stesso ministro riconosce che i piatti di Luca della Robbia non appartengono all'arte industriale.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde alle considerazioni degli onorevoli Di Belmonte e Odescalchi, insistendo nei concetti dianzi espressi.

DI BELMONTE persiste a credere che, per gli oggetti di nessuna importanza, si potrebbe lasciare libera l'esportazione, tutelando con maggiore efficacia gli oggetti di vera importanza.

Si associa dunque all'emendamento dell'on. Odescalchi.

GINORI è favorevole alla disposizione che stabilisce una sola tassa del 20 per cento, sugli oggetti da esportarsi.

CITTADELLA vorrebbe che al secondo comma, alle parole « scolpiti in legno, » si sostituissero queste: « quei mobili scolpiti in legno che non abbiano speciale valore di arte scultoria. »

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Cavalletto ritira il suo emendamento.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, dice che non può consentire alla soppressione del secondo comma accettata dal ministro, ma che se ne rimette alla Camera.

(Si approvano l'emendamento dell'onorevole Odescalchi, gli articoli 13 e 14).

GINORI all'articolo 15 propone la seguente aggiunta:

« Alle amministrazioni dei musei e delle gallerie di ciascuna provincia verrà assegnata sul retratto del dazio di esportazione una somma eguale a quella riscossa per tal titolo dall'erario nella stessa provincia.

« Tale assegno andrà ad aumentare il fondo per gli acquisti di oggetti d'arte. »

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, prega l'on. Ginori di non insistere in una proposta che non potrebbe accettare.

GINORI persiste nel ritenere equo e conveniente il concetto a cui la sua proposta s'informa: ma consente a ritirarla.

(Si approva l'articolo 15).

FERRARI E. propone la seguente aggiunta all'articolo 16:

« È altresì vietato di adoperare gli avanzi e i ruderi degli antichi edifizi sopraccennati, ad uso che possa eventualmente danneggiarli. »

DI SANT'ONOFRIO si unisce alle osservazioni e alle raccomandazioni dell'onorevole Ferrari, deplorando che alcuni insigni monumenti sieno tenuti in deplorevole abbandono.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, accetta l'aggiunta dell'onorevole Ferrari.

(Si approva l'articolo 16 coll'emendamento dell'onorevole Ferrari, e gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22).

SCIACCA DELLA SCALA, all'art. 23, non trova opportuno che si dia allo Stato il diritto di rivendicare la proprietà di monumenti che potessero tornare alla luce, limitando senza ragione il diritto dei cittadini, dal momento che gli articoli 17 e 25 provvedono abbastanza alla conservazione dei monumenti antichi.

LUCHINI ODOARDO combatte l'articolo 23 non potendo consentire che si sacrifichi a una reminiscenza storica il diritto di proprietà privata; e quindi si unisce alle considerazioni dell'onorevole Sciacca della Scala.

TORRIGIANI propone l'aggiunta di queste parole: « a meno che il proprietario dichiari e sia in grado di mantenerlo convenientemente. »

SCIACCA DELLA SCALA accetta la proposta dell'onorevole Torrigiani.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, giustifica la proposta della Commissione, ma dichiara di accettare lo emendamento dell'onorevole Torrigiani.

LUCHINI ODOARDO risponde che la dizione del progetto ministeriale era più corretta di quella del disegno della Commissione; e crede che la violazione del diritto di proprietà rimanga anche coll'aggiunta dell'onorevole Torrigiani.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica prega la Commissione di consentire che, invece delle parole: rivendicarne la proprietà, siano scritte le altre: la proprietà potrà essere devoluta allo Stato.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, non si oppone acchè si modifichi la proposta della Commissione, purchè la nuova formola stabilisca che lo Stato ha diritto, non dovere, di acquistare la proprietà.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, dice che si potrebbe dire: « lo Stato potrà esigere che gli venga devoluta la proprietà, ecc. »

SCIACCA DELLA SCALA crede che sarebbe meglio sopprimere l'articolo, provvedendo altre disposizioni della legge a conservare i monumenti.

LUCHINI ODOARDO propone che si dica: lo Stato potrà esigerne l'espropriazione ecc., » quando non si voglia sopprimere l'articolo.

BALESTRA osserva che si dovrebbe dire: « potrà procedere all'espropriazione ecc. »

LUCHINI ODOARDO si unisce a questa proposta.

(La Camera respinge la proposta degli onorevoli Luchini e Balestra, e approva la proposta dell'onorevole ministro, e l'aggiunta dell'onorevole ministro, Torrigiani; si approvano anche gli articoli 23 e 24).

DI SAN DONATO all'articolo 25 nota che a Napoli e in Sicilia esisteva il catalogo che si determina con questa legge; e in ogni modo dice che, prima d'ogni altra cosa, bisogna pensare alla manutenzione dei monumenti, affidandone la cura a custodi responsabili.

FERRARI ETTORE vuole che al comma 3° sieno soppresse le parole: « nelle loro parti esterne esposte alla pubblica vista. »

CAMBRAY-DIGNY, relatore, accetta la proposta dell'onorevole Ferrari resa necessaria dalla votazione dell'articolo 10.

PRESIDENTE annunzia il seguente emendamento dell'onorevole Torrigiani:

« Il Governo potrà far compilare un catalogo degli oggetti d'arte di proprietà degli enti morali, delle provincie, dei comuni e dei privati che presentino per l'arte e per la storia un interesse eccezionale. »

ODESCALCHI accetta l'emendamento dell' onorevole Torrigiani, quando si sostituisca alla parola « potrà » un'altra che sia più tassativa.

PALOMBA si unisce all'onorevole Di San Donato nel ritenere che, prima che alla compilazione del catalogo, sia necessario provvedere acchè i monumenti non siano deturpati dai danni del tempo o dalla mano dell'uomo. Presenta in questo senso una proposta.

TORRIGIANI è disposto ad accettare, ove il Governo consenta, la modificazione proposta dall'onorevole Odescalchi.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, dichiara di rimettersene all'on. ministro quanto all'aggiunta proposta dall'on. Torrigiani.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, accetta l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani, inquantochè gli oggetti d'arte di grandissima importanza sono già noti, ed è facilissimo fare il catalogo reclamato.

All'onorevole Di San Donato e all'onorevole Palomba dice che il catalogo dei monumenti già esiste per tutto il regno; che anzi occorre procedere ad un lavoro di epurazione per cancellarne alcuni edificii poco monumentali.

Quanto alla conservazione dei monumenti, dice che il Ministero troverà nelle disposizioni di questa legge quelle facoltà che finora non aveva.

PALOMBA prende atto delle dichiarazioni del ministro e ritira la sua proposta.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo.

(E' approvato).

Mette ai voti l'aggiunta dell'onorevole Torrigiani, accettata dal ministro e dalla Commissione, cogli emendamenti degli onorevoli Di Belmonte e Odescalchi.

(E' approvata).

Mette ai voti l'articolo 26.

(E' approvato).

Mette ai voti l'articolo 27.

(E' approvato).

Mette ai voti l'articolo 28 ed ultimo della legge.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge sui Consorzi di acqua a scopo industriale.

FORTUNATO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VOCI. A domani! a domani!

DI SANT'ONOFRIO parla di argomento che ha attinenza grandissima con il disegno di legge, cioè della mancanza, che hanno moltissimi comuni di buona acqua potabile, causa di moltissime malattie epidemiche. Crede che il Governo abbia il dovere di costringere i comuni a provvedersi di acque sane ed abbondanti. Spera che nel prossimo anno potranno migliorare le condizioni sanitarie del Regno. Accenna largamente agli inconvenienti che si sperimentano nell'Italia meridionale nei diversi consorzi per l'irrigazione, ed insiste sulla necessità di una legge che li regoli.

CHIARADIA crede giustissimo quanto fu detto dall'onorevole Di Sant'Onofrio per richiamare l'attenzione del Governo sulle acque potabili, ma reputa che sia una cosa distintissima da quella, che vien trattata nel presente disegno di legge.

BONARDI crede conveniente ed opportuno che la Commissione insista sopra un articolo del disegno di legge che ha cancellato, e ne fa notare gli inconvenienti; stima importantissimo l'argomento di quell'articolo, che trattava della conduttura delle acque per scopo igienico.

LUZZATTI, presidente della Commissione del bilancio, presenta la relazione sul disegno di legge per ottenere l'autorizzazione di applicare provvisoriamente l'aumento del dazio sullo zucchero, il glucosio e sull'acido acetico.

MAGLIANI, ministro delle finanze, domanda che sia posto all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE comunica un'interpellanza diretta al ministro delle finanze degli onorevoli De Maria, Favale e Badini i quali « chiedono d'interpellare il ministro delle finanze in ordine alla questione della quota di ricchezza mobile di cui sono o possono essere gravati gli stipendi degli impiegati delle strade ferrate. »

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domani dirà se e quando potrà rispondere.

PRESIDENTE comunica un'interpellanza diretta al ministro dei lavori pubblici dagli stessi onorevoli, i quali chiedono di interpellare il ministro dei lavori pubblici in ordine al regolamento per gli impiegati ferroviari, nelle forme e colle garanzie portate dalla legge sulle convenzioni per l'esercizio delle ferrovie.

Prega l'onorevele ministro delle finanze di riferirla al collega dei lavori pubblici.

Comunica che l'onorevole ministro di grazia e giustizia risponderà lunedì prossimo alle interpellanze dell'onorevole Bonghi.

BONGHI accetta.

La seduta termina alle 6,5.

DIARIO ESTERO

Tutti i giornali russi si occupano della visita dello czar a Berlino, ma non tutti esprimono l'identica opinione in proposito.

La *Wjedomosti* di Mosca ne trae delle conseguenze molto liete. Il convegno, dice questo giornale, avrà una benefica influenza sulla crisi che attraversa attualmente l'Europa. La questione bulgara scomparirà non appena tra la Russia e la Germania si sarà trovata quella comune e retta via legale che sola può assicurare la soluzione definitiva e pacifica di questa questione. Un buono e sincero accordo fra i due imperi, che sia basato sul reciproco rispetto e lasci ad ognuno la sua indipendenza, varrebbe a garantire la pace molto meglio che non lo possa qualunque alleanza di tre od anche quattro imperatori. Il convegno tra l'imperatore Guglielmo e lo czar Alessandro consoliderà indubbiamente quei vincoli di amicizia e di parentela tra le due Case che sono il pegno visibile per l'assestamento pacifico ed equo della crisi presente. Questa speranza viene avvalorata dal fatto che lo czar ha ricevuto il principe di Bismarck in una lunga udienza la quale contribuirà di certo a rimuovere i malintesi e le controversie.

Il principe di Bismarck ha potuto accertarsi delle disposizioni pacifiche della Russia, come pure della sua ferma risoluzione di tutelare i propri interessi, epperò è lecito sperare che il cancelliere tedesco terrà quella condotta sincera e leale che sola può contribuire al consolidamento della pace.

Il Wjedomosti di Pietroburgo constata il carattere sincero ed intimo del ricevimento dello czar a Berlino, e spera che lo czar avrà prodotto sull'imperatore Guglielmo una lieta impressione.

Solo il *Novoie Wremia* non s'attende nulla di buono dall'intervista. Esso dice che nessuno oramai vorrà credere che il principe di Bismarck possa seguire una politica favorevole alla Russia. Le accoglienze cordiali fatte all'imperatore Alessandro a Berlino, dice il *Wremia*, non possono che consolidare e rinvigorire quei sentimenti che nutrono i russi per la *persona* dell'imperatore, ma questo sentimento deve essere rigorosamente distinto da quello che la politica tedesca ha suscitato negli ultimi anni in tutta la Russia. »

Si telegrafa da Varna, 23 novembre al *Temps* di Parigi che nessun cambiamento è avvenuto nell'atteggiamento di riserva, o, per meglio dire, di astensione completa, da parte della Russia e della Porta, per quel che riguarda la questione bulgara. Questa questione sembra interamente abbandonata.

Le due o tre visite che l'ambasciatore russo, signor Nelidoff, ha fatto al granvisir, non avevano altro in mira che l'indennità di guerra che la Russia vuole vedere regolata a termini degli accordi stipulati colla Porta.

Scrivono da Costantinopoli alla *Correspondance de l'Est* di Vienna che il barone Calice, ambasciatore d'Austria-Ungheria presso il sultano, insiste vivamente presso la Porta perchè riconosca il principe Ferdinando come principe di Bulgaria.

Il corrispondente del *Journal des Débats* a Vienna conferma il fatto ed aggiunge che il signor Vulkovich, agente di Bulgaria a Costantinopoli, ha dichiarato che la Convenzione che si sta negoziando a Sofia per il pagamento del tributo annuale di 50,000 lire turche non verrebbe applicato se venisse prima riconosciuto il principe Ferdinando. Ma sembra che a Costantinopoli non intendano di aderire a questa domanda.

Dice un telegramma da Parigi al *Times* non essere vero ciò che venne riferito giorni sono che la Turchia abbia accettato la Convenzione anglo-francese relativa al canale di Suez. Il signor di Montebello, dice il corrispondente, ha chiesto una udienza al sultano, ma non ne è ancora stato fissato il giorno.

Non è d'altronde possibile che la Porta accetti la Convenzione senza richiedervi talune modificazioni, per quanto leggiere, non fosse per altro che per riservare il principio che vi si trova coinvolto. È invece esatto che l'Italia e la Spagna hanno data la loro adesione nei termini più amichevoli.

Il *Novoie Vremya*, tornando al discorso pronunziato da lord Salisbury al banchetto del lord Mayor, prende per testo di un suo primo articolo quella parte del discorso stesso che concerne la Convenzione del canale di Suez, e scrive :

« Il progetto di Convenzione del canale di Suez, approvato dalla Francia malgrado la effettività di alcune concessioni fatte dall'Inghilterra e nel medesimo contenute, non ripristina in fatto nella questione del canale quel carattere internazionale, il riconoscimento del quale la Francia si sforzò di ottenere dal gabinetto inglese.

« Proclamando le concessioni fatte dal marchese di Salisbury sopra taluni punti, il signor Flourens sembra aver dimenticato che la convenzione del canale di Suez rimarrebbe un documento senza valore quante volte esso non ottenesse l'approvazione delle altre potenze. Egli dimenticò anche oppure ignorava la circostanza che la Russia ha delle vedute precisamente determinate e stabilite circa le condizioni della neutralizzazione della più breve via per l'India e che queste vedute furono formalmente manifestate dal governo russo nelle antecedenti discussioni sul canale.

« Ripetiamo che la convenzione anglo-francese rimarrà un semplice progetto fino a quando non vi abbiano aderito la Porta e le altre grandi potenze. Senza dubbio il primo ministro inglese andava alquanto oltre il segno allorchè dichiarò di non annettere speciale importanza alle condizioni della convenzione approvata dalla Francia. I vantaggi di tali condizioni per l'Inghilterra sono così fatti da doversi prevedere che la questione del canale di Suez non sarà altrimenti sistemata nella precisa forma che piace al marchese di Salisbury ed al signor Flourens. »

La questione del Marocco, a giudizio dell'*Indépendance belge*, prende una nuova piega.

« Stando a un dispaccio del nostro corrispondente, dice il foglio belga, la Spagna ha bruscamente rifiutato la presa di possesso dell'isola Pereijl, poco stante avvenuta in suo nome.

« A fronte delle proteste del sultano del Marocco, la Spagna ha fatto togliere l'asta di ferro piantata nell'isola colla bandiera spagnuola ed ha implicitamente riconosciuto i diritti del sultano sopra quel territorio insulare, autorizzandolo a spiegarvi la bandiera marocchina.

« Non era prevedibile una tale rinunzia, improvvisa quanto la presa di possesso, dopo tutto ciò che scrisse in proposito la stampa della penisola onde dimostrare che l'isola di Pereijl appartiene alla Spagna da uno e anzi da più secoli per diritto di conquista anteriore.

« Quali considerazioni possono avere indotto il gabinetto spagnuolo ad abdicare così repentinamente alle sue pretese? Si tratta di una abdicazione piena ed intera ad ogni pretesa sull'isola di Pereijl ed ai vasti progetti che dovevano coordinarsi dall' annessione di essa o si tratta semplicemente di una finta manovra? Questi punti non appariscono chiari.

« Forse bisogna allacciare il ritiro del governo spagnuolo alla speranza di veder risoluta in breve tutta quanta la questione marocchina per mezzo di una conferenza internazionale. Sembra che il signor Moret y Prendergast, ministro degli affari esteri, abbia precisamente annunziato nell'ultimo Consiglio dei ministri che le proposte da lui fatte alle potenze interessate in vista della riunione della detta Conferenza sono state bene accolte.

« Laonde potrebbe veramente darsi che la questione venga tra breve sottoposta al concerto europeo, e la Spagna ha forse ragioni di sperare che la maggioranza delle potenze appoggerà le di lei particolari pretese ».

Si scrive pe telegrafo da Madrid che il governo spagnuolo è stato pregato dall'imperatore del Marocco di prendere l'iniziativa di una Conferenza di tutti i firmatari della Convenzione del 1880. Questa Conferenza dovrebbe riunirsi a Madrid e, secondo il desiderio dell'imperatore, dovrebbe rivedere quella Convenzione per ciò che risguarda

la protezione consolare sugli agenti indigeni del commercio estero. L'imperatore dichiara che questa protezione è incompatibile colla sua autorità ed offre in cambio delle concessioni al commercio europeo.

La Spagna ha già scandagliato le potenze; ma non dirigerà loro un invito ufficiale per la Conferenza che dopo aver fissato col governo marocchino i punti che devono essere discussi in quella Conferenza.

Il Consiglio dei ministri di Spagna si è occupato, nella sua seduta del 22 novembre, del discorso del trono che la regina reggente deve leggere all'apertura delle Cortes, il 1° dicembre prossimo.

I passi principali di questo discorso riguardano la situazione economica e la crisi agricola ed industriale che reclamano un pronto rimedio.

Il governo dichiarò pure che esso conta di ottenere nella prossima sessione l'approvazione delle riforme politiche e militari

Il discorso annunzierà inoltre che la questione delle isole Caroline sarà regolato mediante il pagamento di un'indennità al pastore americano e che furono già dati gli ordini perchè la libertà religiosa sia rispettata nell'arcipelago.

Il generale Capola, ministro della guerra continua a fare dell'approvazione delle riforme militari una questione di portafoglio. Esso è deciso di ritirarsi, se, come annunziano, i marescialli Campos, Jovellar e Concha gli faranno opposizione al Senato.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 24. — Grévy pregò Ribot di formare il nuovo gabinetto incaricato di portare alle Camere il messaggio della sua dimissione.

Ribot accettò condizionatamente. Il colloquio si aggirò allora sulla natura del messaggio. Ribot fece osservare che il messaggio era un atto politico e che il nuovo gabinetto avrebbe dovuto approvarne il tenore. Ribot finì per consigliare Grévy a conferire di nuovo col gabinetto dimissionario. Tale conferenza avrà luogo alle 6 pom.

Ribot tornerà stasera all'Eliseo.

PARIGI, 24. — Grévy ricevette Ribot stamane alle ore 11.

Corre voce che Ribot sia disposto ad accettare il mandato di formare un gabinetto di transazione di cui farebbero parte Waldeck-Rousseau, Flourens, Sadi-Carnot e Ferron.

I giornali radicali respingono vivamente l'idea di eleggere il generale Saussier a presidente della Repubblica.

Maret dice nel *Radical* che il Congresso avrà le mani libere, giacchè la crisi attuale costituisce fin d'ora una violazione morale della Costituzione, e che, d'ora in poi, il potere presidenziale sarà in questione.

PARIGI, 24. — Camera dei deputati. — Si approva senza discussione, con 532 voti contro 1, dopo averne dichiarata l'urgenza, il progetto di legge presentato dal governo per prorogare di tre mesi la sovratassa sugli alcools.

PARIGI, 24. — Nei circoli parlamentari un deputato di Parigi che tornava dall'Eliseo, ha riferito avergli Grévy detto che conservava il gabinetto Rouvier, che il Messaggio sarebbe letto lunedì alle Camere e che martedì avrebbe luogo il Congresso.

PARIGI, 24. — Grévy ha conferito stasera coi membri del gabinetto dimissionario intrattenendoli sulla risoluzione di rimettere i poteri in seguito all'impossibilità di governare.

Si crede che il Messaggio sarà letto lunedì alle Camere e martedì si adunerà il Congresso.

PARIGI, 24. — Il termine prefisso per la conversione del 4 1/2 in 3 per cento spirò ieri. Le domande di rimborso non superano l'ammontare di 60 a 70 milioni.

LONDRA, 24. — Corre voce che Ashmead Bartlet sarà nominato segretario di Stato per l'Irlanda, al posto di Balfour, che diventerebbe *leader* della Camera dei Comuni.

Si assicura che sia stato spiccato il mandato di arresto contro il deputato irlandese Dillon.

Un dispaccio al *Times*, da Vienna, segnala un brindisi del generale Gourko, governatore della Polonia, il quale esprime la speranza di potere condurre di nuovo le truppe russe contro il nemico.

Lo stesso dispaccio assicura che si continua a concentrare forze russe considerevoli sulla frontiera dell'Austria - Ungheria e della Germania.

MASSAUA, 25. — Da informazioni attendibili risulta che il Negus da Debra Tabor si è trasferito ad Adua.

La *Città di Genova* ritornerà a Suez a prendervi altri cavalli.

MASSAUA, 25. — Il generale di San Marzano ha fatto la mattina del 22 corrente un'escursione a Dogali.

Le truppe eseguiscono giornaliere esercitazioni di marcia, ma entro la cerchia degli avamposti.

Stamane la linea degli avamposti fu rettificata ed estesa.

Un ordine del giorno di ieri costituisce uno squadrone di cacciatori a cavallo e dispone la distribuzione dei cavalli di agevolezza agli ufficiali.

Corrono a Massaua notizie inverosimili circa i movimenti dei nemici. Nulla vi è di attendibile in quelle voci.

Nessuna notizia si ha della missione inglese.

Gli ufficiali della marina mercantile hanno deposto una corona sulla tomba di Gotusso comandante il *Palestina*, morto nel 1885.

Sono giunte alcune centinaia di buoi da Messalit.

Domani partono il *Sumatra* ed il *Florio*.

BERLINO, 24. — Secondo la *Kreuz-Zeitung*, il dottore russo Schnerler ha trovato il bacillo che è causa delle malattie cancerose.

BERLINO, 25. — *Reichstag*. — Il presidente comunica un dispaccio da San Remo, del Principe ereditario, col quale S. A. I. ringrazia il Reichstag per l'affetto dimostratogli ed esprime la speranza che il miglioramento del suo stato di salute si faccia sensibile mercè il soggiorno in un clima meridionale e gli permetta di riprendere completamente i suoi doveri verso la patria.

L'antico ufficio di presidenza è rieletto.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio Centrale di Meteorologia

Roma, 24 novembre 1887.

In Europa pressione alquanto bassa a 755 mm. intorno al golfo di Guascogna, abbastanza elevata altrove. Atene 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro pressochè stazionario; pioggie al nord; venti forti sciroccali in talune stazioni al centro; temperatura elevata.

Stamani cielo piovoso all'estremo nord, nebbioso sulla valle padana, misto sull'Italia inferiore; scirocco fresco al centro e sud, calma al nord; barometro a 766 mm. sulla costa ionica, a 763 al nord, a Roma e Tunisi; a 759 a Portotorres.

Mare mosso o agitato lungo la costa tirrenica, sicula e ionica.

Probabilità:

Venti meridionali generalmente freschi, cielo nuvoloso o caliginoso specialmente al nord.

Roma, 25 novembre 1887.

In Europa pressione generalmente bassa specialmente alle latitudini settentrionali, piuttosto elevata all'oriente ed al sud-est. Arcangelo 749; Mosca 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque, più al Nord, pioggie al Nord, nebbie; venti meridionali abbastanza forti in alcune stazioni, temperatura aumentata.

Stamani cielo coperto o piovoso; venti deboli a freschi meridionali; barometro a 764 mm. lungo la costa ionica; a 761 a Tunisi, Napoli, Lesina, a 758 dal Golfo di Venezia alla Sardegna.

Mare mosso in parecchie stazioni.

Probabilità:

Cielo generalmente coperto o piovoso particolarmente sull'Italia superiore; venti freschi meridionali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 24 NOVEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 762,6

Termometro centigrado . { Massimo = 18,2 ; Minimo = 8,2

Umidità media del giorno . { Relativa = 76 ; Assoluta = 9,29

Vento dominante: S fresco.
Stato del cielo: coperto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 25 NOVEMBRE 1887.

barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 757,9

Promometro centigrado . { Massimo = 17,9 ; Minimo = 13,8

Umidità media del giorno . { Relativa = 82 ; Assoluta = 10,79

Vento dominante: S SE fresco.
Stato del cielo: nuvolo.
Pioggia: 5mm 2.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 24 novembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	8,2	3,5
Domodossola	piovoso	—	8,0	3,8
Milano	nebbioso	—	7,2	6,0
Verona	nebbioso	—	11,1	7,4
Venezia	coperto	calmo	11,1	5,5
Torino	nebbioso	—	8,2	6,1
Alessandria	nebbioso	—	4,4	2,0
Parma	nebbioso	—	7,4	5,3
Modena	nebbioso	—	8,8	6,5
Genova	coperto	mosso	11,0	8,5
Forlì	nebbioso	—	11,0	6,5
Pesaro	coperto	legg. mosso	10,4	6,8
Porto Maurizio	coperto	mosso	14,3	11,0
Firenze	coperto	—	14,7	9,2
Urbino	coperto	—	13,8	5,1
Ancona	coperto	mosso	13,7	7,3
Livorno	coperto	calmo	19,0	12,0
Perugia	1/4 coperto	—	14,7	8,0
Camerino	1/4 coperto	—	14,0	7,5
Portoferraio	1/2 coperto	mosso	17,0	15,0
Chieti	sereno	—	18,3	5,8
Aquila	sereno	—	14,6	2,1
Roma	sereno	—	18,1	8,2
Agnone	sereno	—	12,7	6,8
Foggia	1/2 coperto	—	16,3	5,4
Bari	sereno	calmo	19,7	11,6
Napoli	sereno	calmo	16,8	12,1
Portotorres	3/4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	sereno	—	1,40	5,4
Lecce	3/4 coperto	—	18,2	13,0
Cosenza	sereno	—	15,0	5,2
Cagliari	coperto	legg. mosso	19,0	13,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	19,0	14,2
Palermo	nebbioso	legg. mosso	24,8	8,0
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	18,4	12,5
Caltanissetta	1/2 coperto	—	15,0	7,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	19,6	14,4
Siracusa	coperto	legg. mosso	17,1	14,6

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 novembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	8,4	4,0
Domodossola	coperto	—	5	4,7
Milano	nebbioso	—		5,9
Verona	piovoso	—	10,2	8,8
Venezia	piovoso	calmo	12,0	6,2
Torino	nebbioso	—	7,3	6,6
Alessandria	nebbioso	—	3,9	2,8
Parma	nebbioso	—	8,2	5,0
Modena	coperto	—	9,8	6,6
Genova	coperto	legg. mosso	15,0	10,0
Forlì	nebbioso	—	9,4	7,0
Pesaro	coperto	legg. mosso	10,8	6,6
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	16,5	10,0
Firenze	piovoso	—	16,0	11,4
Urbino	coperto	—	14,2	7,1
Ancona	coperto	calmo	14,2	8,0
Livorno	piovoso	calmo	18,0	7,0
Perugia	coperto	—	13,6	9,5
Camerino	coperto	—	13,6	9,0
Portoferraio	coperto	mosso	17,0	14,4
Chieti	coperto	—	16,4	6,2
Aquila	coperto	—	10,8	4,0
Roma	veli e strati	—	18,2	13,8
Agnone	coperto	—	13,7	7,8
Foggia	coperto	—	15,8	7,5
Bari	coperto	calmo	19,8	13,9
Napoli	coperto	legg. mosso	17,2	14,0
Portotorres	coperto	mosso	—	—
Potenza	coperto	—	14,0	8,4
Lecce	coperto	—	18,2	15,0
Cosenza	1/2 coperto	—	15,8	5,0
Cagliari	coperto	calmo	19,0	11,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	22,0	13,7
Palermo	coperto	calmo	25	9,4
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	20,0	11,0
Caltanissetta	coperto	—	15,8	7,8
Porto Empedocle	coperto	calmo	18,8	11,2
Siracusa	coperto	legg. mosso	21,2	9,8

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 novembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 45 98 55	98 50	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 07½
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	100 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	467½
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	479 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	622 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2190 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	690
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	874
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	545 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° aprile 1887	250	250	»	»	278 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1013 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	572 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2210 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	1222
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	280
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	100
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	300 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	350 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	75	»	»	320 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1887	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	3087 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 35
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	g. 90	»	»	25 37
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 98 60, fine corr.

Az. Banca Romana 1205, 1204, 1200, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 707, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illumin. a Gas 1950, 1949, 1945, 1940 fine corr.

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione — 28 Novembre
Compensazione — 29 id.
Liquidazione — 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 novembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 629.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 459.

Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 512.

Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 470.

V. TROCCHI, *presidente.*

DIREZIONE TERRITORIALE DI COMMISSARIATO MILITARE

DEL IX CORPO D'ARMATA

Ufficio Locale in Cagliari

Avviso d'asta d'incanto unico

con deliberamento definitivo a senso degli articoli 87 a) e 90 del Regolamento di Contabilità generale.

Si notifica che nel giorno 7 dicembre p. v. alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), avrà luogo presso il suddetto ufficio, nell'ex-Convento di Santa Rosalia (via Darsena), avanti il signor Capo dell'ufficio stesso, un pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto in un sol lotto della fornitura del

Foraggio

ai quadrupedi appartenenti od attinenti al R. esercito (esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri), stanziati o di passaggio nel territorio dell'Isola di Sardegna durante l'annata 1888.

Lotto unico.

Denominazione del lotto	CIRCONDARI compresi nel Lotto	Prezzi a base d'asta dell'orzo per quintale	Prezzi a base d'asta della paglia per quintale	Cauzione da prodursi per concorrere all'appalto	Valore da attribuirsi al contratto
				Lire	Lire
Sardegna.	Cagliari, Iglesias, Lanusei, Oristano, Sassari, Alghero, Nuoro, Ozieri, Tempio Pausania.	22 00	5 00	1400	20000

L'appalto avrà principio al 1° gennaio 1888 e terminerà al 31 dicembre stesso anno ma il medesimo s'intenderà per tacito accordo prorogato per tutto l'anno successivo, ove dalle parti non sia disdetto il contratto quattro mesi prima del 31 dicembre 1888, mediante preavviso scritto comprovato da ricevuta dalla parte cui fu diretto o mediante atto d'usciere.

L'Impresa sarà retta dai Capitoli d'oneri portanti la data agosto 1887 i quali faranno poi parte integrale del contratto, e sono visibili presso questo ufficio locale e presso tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed uffici locali di Commissariato Militare del Regno.

In merito a tali capitoli si avverte che, ad essi devonsi apportare le seguenti varianti ed aggiunte:

a) Il peso specifico dell'orzo per Ettolitro nell'isola di Sardegna non potrà essere minore di chilogrammi CINQUANTASEI; per cui in tal senso deve essere variata la dizione del paragrafo 56 dei capitoli stessi.

b) Il paragrafo 91 poi va pure inteso nel senso che in ciascun presidio del Lotto di Sardegna deve essere tenuto costantemente dall'impresario un fondo di paglia mangiativa pei bisogni di un mese, quindi al capoverso 1° e 2° di detto paragrafo, dopo la parola FIENO, dovrà aggiungersi la frase: (o paglia mangiativa per la Sardegna).

Gli accorrenti all'asta faranno le loro offerte mediante schede segrete, incondizionate, firmate e suggellate con ceralacca, scritte su carta filigranata, col bollo ordinario da una lira non già su carta comune con marca da bollo, perchè in questo caso saranno respinte.

Il deliberamento in questo unico incanto avrà luogo definitivamente seduta stante e seguirà a favore dell'aspirante che avrà presentato un'offerta inferiore di un tanto per cento o pari almeno a quello dei prezzi sopraindicati della PAGLIA e dell'ORZO, avvertendo pure che tale deliberamento seguirà quando anche non vi sia che un solo offerente.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Danno luogo a dichiarazione di nullità le offerte che, nelle indicazioni le quali devono essere scritte in tutte lettere, contenessero qualche parte scritta in cifra; e quelle che contenessero taluna indicazione non perfettamente conforme od in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa.

I prezzi degli altri generi che l'Impresa è tenuta a somministrare, ove i Corpi di truppa ne facciano richiesta, sono i seguenti:

Grano turco . . . . . a Lire 16 00 ogni quintale
Segala in grani . . . . . . » 21 00 id.
Farina d'orzo . . . . » 23 00 id.
Farina di segala . . . . . . » 24 00 id.
Crusca . . . . » 12 00 id.
Carrube . . . . » 16 00 id.
Farina di cocco . . . . . . » 25 00 id.

Tali prezzi sono invariabili, cioè non soggetti al ribasso d'asta per cui di essi non si deve far menzione nell'offerta.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno gli accorrenti rimettere o far rimettere all'Ufficio di Commissariato suddetto e prima della apertura dell'asta, la ricevuta comprovante il deposito fatto in un valore corrispondente alla somma indicata nel sopra descritto specchio, avvertendo che, ove trattisi di depositi fatti con cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli saranno ricevuti pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà effettuato il deposito.

Tale deposito potrà essere fatto nelle Tesorerie provinciali dell'isola, od in quelle ove hanno sede Direzioni Territoriali, Sezioni staccate od Uffici locali di Commissariato Militare.

In applicazione al disposto dall'ultimo comma dell'art. 60 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, l'attuale fornitore dei Foraggi non avrà bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa. Occorrerà solo che detto fornitore unisca alla sua offerta una dichiarazione scritta in carta da bollo da lira una colla quale vincola, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e successivamente a titolo di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia del suo contratto in corso. Beninteso che il deposito dovrà essere portato alla somma indicata nel presente avviso, mediante versamento in Tesoreria della somma costituente la differenza fra l'attuale e la nuova cauzione. La relativa ricevuta dovrà essere presentata insieme alla dichiarazione ed alla offerta.

Le società commerciali che intendessero concorrere all'appalto dovranno presentare o far pervenire, unitamente alla loro offerta ed alla prova dell'eseguito deposito, la copia autentica e regolare dell'atto costitutivo della società, ed il certificato della cancelleria del Tribunale di commercio constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della società nei modi e nelle forme voluti dal Titolo IX, n. 90 e 91 del Codice di Commercio.

Le offerte dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico.

Quando una Società commerciale rimanga deliberataria dell'appalto, dovrà all'atto della stipulazione del contratto presentare un nuovo certificato del Tribunale di Commercio dal quale risulti che nessuna innovazione avvenne nello stato della Società dopo il rilascio del certificato di cui sopra.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte per concorrere all'asta dovranno essere presentate o fatte presentare a quest'Ufficio prima dell'apertura dell'asta; in conformità poi al disposto del 2° comma articolo 30 del Regolamento succitato i concorrenti potranno far pervenire le loro offerte unitamente alle prove dell'eseguito deposito all'Ufficio appaltante per mezzo della posta ed a loro rischio purchè giungano in tempo debito ed in piego chiuso, nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante la prova autentica dell'eseguito deposito.

Le offerte per telegramma non sono ammesse.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste; quindi le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Resta obbligatorio per l'impresa l'affitto dei locali (se ve ne saranno) per uso di magazzino, oltre gli oneri speciali delle riparazioni di qualunque genere.

Le spese tutte relative a questo unico incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copia, diritti di segreteria, di stampa e pubblicazione degli avvisi di asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Bollettino della provincia del lotto d'impresa, di posta ed altre relative, sono a carico del deliberatario come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le vigenti leggi.

Sono parimenti a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese come sopra degl'incanti precedentemente tenuti per questo appalto andati deserti.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri che occorreranno nella stipulazione del contratto, e di quelli che l'appaltatore dovrà tenere affissi nei locali di distribuzione.

Cagliari, lì 22 novembre 1887.

Per detto Ufficio Locale di Commissariato Militare
2439 Il Tenente Commissario: MONTANINI LUIGI

Banca di credito agrario e commerciale

IN CIVITAVECCHIA

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale versato Lire 340,000

A norma della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 18 luglio decorso, i sottoscrittori delle azioni di 2ª emissione, sono pregati di versare, per tutto il 15 dicembre prossimo, gli ultimi tre decimi su quelle da essi sottoscritte: in Civitavecchia, presso la Banca; in Roma presso i signori Marignoli e Cavallini.

Civitavecchia, 24 novembre 1887.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
2441 Comm. S. GARGANA.

(3ª *pubblicazione)*

BARI DELLE PUGLIE (Italia Meridionale)

Condottura di acque potabili.

La provincia di Bari volendo attuare una condottura di acque potabili per gli usi di tutti i suoi abitanti ha pubblicato in un volume gli atti e gli stud relativi.

A chiunque ne faccia richiesta verrà spedito gratis e franco di posta. S raccomanda che l'indirizzo sia chiaro è preciso.
2356

Direzione Territoriale di Commissariato Militare del III° Corpo d'Armata

Avviso di provvisorio deliberamento *per la provvista di sacchi di tela Olona.*

A termine dell'articolo 95 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, si notifica che l'appalto per la provvista di 50000 sacchi di tela Olona pel servizio delle Sussistenze Militari di cui tratta l'avviso d'asta del 1 corrente mese, n. 11, è stato oggi deliberato come segue:

QUANTITA' dei sacchi costituenti la provvista	PREZZO stabilito a base d'asta	RIPARTO in lotti	NUMERO dei lotti aggiudicati provvisoriamente	QUANTITA' corrispondente in sacchi	RIBASSO PERCENTUALE AVUTO in seguito al quale venne pronunciato il Provvisorio Deliberamento
50,000	2,10	50	17	17,000	Lire 18,33 (Lire diciotto e centesimi trentatrè)
			10	10,000	» 17,66 (» diciasette e centesimi sessantasei)
			5	5,000	» 17,50 (» diciassette e centasimi cinquanta)
			16	16,000	» 17,02 (» diciasette e centesimi due)
			2	2,000	» 16,80 (» sedici e centesimi ottanta)

Epperciò il pubblico è avvertito che il termine utile per presentare offerte di ulteriore ribasso, ma non inferiore al ventesimo, scade alle ore tre pom. (tempo medio di Roma), del giorno 6 dicembre p. v., spirato il qual termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata all'ufficio di questa Direzione dalle ore 8 1/2 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane.

Le offerte del ventesimo non possono essere spedite direttamente per la posta.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengono prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso, n. 11, e dai capitoli d'onere visibili presso questa Direzione e presso tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed Uffici locali di Commissariato Militare del Regno, e quelle fatte per telegramma.

Milano, 21 novembre 1887.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: G. GALBUSERA WINKLER.

2427

Esattoria Consorziale di Terracina

Avviso d'asta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fu pubblicamente noto che nel giorno 17 decembre 1887 alle ore 10 antimeridiane nella sala della Regia Pretura di Terracina si procederà alla vendita al pubblico incanto degli immobili appresso descritti appartenenti ai signori Lepri Carlo e Silviano fu Vincenzo debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita.

Occorrendo eventualmente un secondo o terzo incanto il 1° avrà luogo il 23 decembre ed il 2° il 29 detto.

1. Casa di piani 3 vani 22 col n. di mappa 297 sez. XI sita in piazza Vittorio Emanuele confinante con Monti Antonia, Montani David e via Nazionale. Reddito imponibile lire 1297,50. Prezzo minimo lire 9731,25. Somma da depositarsi lire 486,57.

Avvertenze.

1. Gli stabili suaccennati si vendono in un sol lotto a corpo e non a misura colle servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, se e come possano competere, diritti d'acqua ecc. Senza garanzia di sorta da parte dell'esattore esecutante.

2. Ogni oblatore dovrà cantare la propria offerta col deposito alla Cancelleria di questa Regia Pretura di lire 486,57 ammontare del 5 0[0 sulla somma di lire 9731,25 prezzo minimo sul quale si aprirà l'asta, corrispondente a 60 volte il tributo diretto verso lo Stato che è di lire 162,19. La delibera seguirà a favore del maggiore offerente.

3. Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di giorni 3 dopo il deliberamento e non effettuando il pagamento entro tal termine l'immobile sarà porto di nuovo all'incanto a di lui spese.

4° Il compratore entrerà nel possesso e godimento degli immobili venduti nel giorno in cui la vendita si sarà resa definitiva, e da tal giorno decorreranno a suo favore i prezzi d'affitto; come dal momento della delibera staranno a suo carico tutte le imposte sovraimposte e tasse di qualunque natura, contributo, prestiti ecc. nessuna eccettuata.

5. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartengono al debitore espropriato, quando l'aggiudicatario ne abbia sborzato l'intero prezzo e salvi gli effetti dell'art. 57 legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª).

6. Le spese d'asta, di tassa, registro e contrattuali, quelle della sentenza di vendita sua notificazione, registro e trascrizione, e qualunque altra sono tutte a carico del deliberatario che dovrà pure rimborsare al precedente le tasse di procedura e spese tutte che fossero state da lui anticipate. Dovrà inoltre l'aggiudicatario nei termini di legge far seguire le volture estimali, e ciò a sgravio dell'espropriato e dell'esecutante.

7. La vendita si farà sotto tutte le condizioni portate dal Codice di procedura civile è quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871 n° 192 (serie 2ª).

Dalla Esattoria comunale di Terracina, il 17 novembre 1887.

L'Esattore: VENTURINI ERCOLE.

2442

Esattoria Consorziale di Frascati

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto Esattore fa pubblicamente noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 20 dicembre 1887 nel solito locale della R. Pretura di Frascati procederà alla vendita a pubblico incanto degl'immobili appresso descritti ed appartenenti ai sotto indicati contribuenti debitori. Occorrendo un 2° e 3° esperimento il primo di questi avrà luogo il giorno 27 detto ed il secondo il giorno 3 gennaio 1888.

Comune di Grotta-Ferrata.

1. Giuliani Vincenzo fu Nicola, utile dominio del terreno vignato a Valle Marciano, distinto in mappa col n. 445 sezione 1ª superficie cent. di tavola 74, estimo scudi 10,27, a cui confina il fosso ed il vicolozzo, Bernabei Barnaba di Agostino e Reali Giuseppe fu Biagio il diretto dominio di aspettanza dell'amministrazione del fondo per il culto. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 24,48.

2. De Cesaris Francesca vedova Pasqualini, Agostino fu Carlo, utile dominio del terreno cannetato a Colle dell'Asino, distinto in mappa col n. 558 sezione 1ª superficie cent. di tavola 45 estimo scudi 6,24, a cui confina il fosso Botocchi Vincenzo, fu Angelantonio e Armati Francesco fu Giacomo. Il diretto dominio è di spettanza dell'amministrazione del fondo per il culto. L'asta verrà aperta sul prezzo di lire 14,87.

3. De Nicola Giuseppe fu Domenico, utile dominio del terreno vignato a Colle Cimino, distinto in mappa col n. 2032 sezione 1ª superficie tavole 1,10 estimo scudi 7,01, a cui confina Pollini Basilio fu Angelo, capitolo di S. Barnaba di Marino e Palmieri Vincenzo. Il diretto dominio è di spettanza della Amministrazione del fondo per il culto. L'asta si aprirà sul prezzo di lire 16,71.

Comune di Rocca Priora.

4. Balzoni Luigi fu Giulio dotali di Mascherani Vincenza, utile dominio del terreno prativo in contrada Pozzo della Viola, distinto in mappa coi numeri 242 e 243 sezione 1ª superficie tavole 4,82 estimo scudi 20,13 a cui confina la strada di Roma e Luciani Francesco di Pietro da due lati. Il diretto dominio è spettante al signor Vannutelli conte Filippo. L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 47, 98.

5. De Maris Benedetta fu Paolo in Vinci, utile dominio del bosco da taglio in vocabolo Grotticolle, distinto in mappa col n. 569 sezione 2ª superficie tavole 1 65, estimo scudi 1,75, a cui confina il vicolozzo Zoratti Tommaso e Luisa e sorelle Ceccarelli fu Antonio. Il diretto dominio è spettante del signor Vannutelli conte Scipione fu Giuseppe.

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 4,17.

N. B. Si previene che qualora al 3° esperimento non si trovassero oblatori per l'utile dominio, nello stesso giorno ed ora verrà riaperta l'asta per espropriarsi coll'utile anche il diretto dominio spettante come a cadauno immobile indicato.

Le offerte dovranno essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 0[0 del prezzo a ciascun fondo stabilito.

La prima offerta non potrà essere inferiore al prezzo determinato dall'avviso d'asta.

Frascati, 22 novembre 1887.

Il Collettore
N. POLIGIANI.

2443

ALL' ECCELLENTISSIMA
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO
Ricorso.

Di Suquet Giovanni, Augusto Pacifico, Giuseppe e Giacomo fratelli del fu Gio. Vincenzo; Neyvoz Antonio fu Gio. Battista, Bus Pietro Giuseppe fu Giacomo, Planaz Bartolomeo fu Michele, Planaz Antonio fu Giov. Batt., Neyvoz Giov. fu Giov. Batt., Planaz Giov. Michele fu Michele, Chennil Giacomo fu Andrea, Chennil Andrea Amato fu Andrea, Bus Gio. Luigi fu Antonio, Chennil Michele fu Andrea, Bonel Rosalia fu Antonio vedova di Petter Giuseppe, come madre amministratrice legale dei suoi figli; Planaz Antonio fu Michele, Chennil Giacomo Antonio fu Antonio, Herrera Gio. Giuseppe fu Antonio, Chennil Maria Anna fu Andrea vedova di Suquet Pietro fu Vincenzo, Herrera Gio. Batt. di Pietro, Facy Giacomo fu Bonifacio, Clerin Stefano fu Giuseppe, Clerin Maria Margherita fu Giuseppe vedova di Facy Giacomo, Maölet Maria Maddalena fu Giuseppe vedova di Fabiole Batt. come amministratrice di i suoi figli; Petter Gio. Batt. di Gio. Batt. come acquisitore dei diritti di suo padre, Planaz Gio. Batt. fu Batt. Facy Giacomo fu Giacomo, Bus Giacomo fu Luigi, Facy Michele fu Giacomo, Jans Giuseppe fu Giuseppe e Bus Maria Catterina fu Luigi di Gio. Martino, tutti contadini nati e domiciliati a Perloz rappresentati dagli avvocati Filiberto Frescot e Giuseppe Moglia residenti in Torino, in forza di mandato 5 dicembre 1886 rogato Storto notaio.

Contro

Chennil Michele Antonio, Bus Antonio fu Antonio, Charles Pantaleone fu Pantaleone, Chennil Anselmo Filiberto fu Michele, Charles Anselmo e Charles Giuseppe, questi ultimi nella loro qualità di eredi del loro Charles Antonio fu Antonio domiciliati a Perloz.

E contro

Di Baraing dottore cav. Pietro tanto in nome proprio che per li signori Suquet Gio. Antonio e fratelli fu Valentino, Chennil Agnese fu Michele Gardian, Chennil Agnese di Michele, Petter Margherita fu Giacomo, Petter Pietro fu Giacomo, Chennil Giorgio fu Giorgio, Jans Giacomo Antonio fu Giuseppe, Charles Battista fu Pantaleone, Chennil Agnese moglie di Giacomo, Chennil, Chennil Michele fu Michele Gardian, Petter Antonio fu Giacomo, Jans Maria Catterina fu Giuseppe, Neyvoz Antonio fu Gio. Batt., Planaz Michele fu Batt., Chennil Batt. fu Michele, Acqua Maria fu Giov., Perruchione Catterina fu Giov., Chennil Pietro, Domenico e sua sorella fu Giacomo, Planaz Marianna fu Antonio vedova Chennil Giacomo, Chennil Giov. fu Giov. Giacomo, Facy Margherita fu Michele, Facy Francesco fu Antonio, Facy Michele fu Antonio, Facy Francesco, Chennil Antonio fu Antonio, Chennil Antonio e fratello Pietro Giuseppe Antonio, Chennil Andrea fu Giorgio, Planaz Marianna fu Antonio Vincenzo, Planaz Maria Catterina fu Gio., Planaz Gio Antonio fu Gio. Battista, Neyvoz Gio. Domenico fu Antonio, Jans Gio. Giacomo, Chennil Giacomo fu Andrea Chennil Antonio fu Giuseppe, Vayretto Giuseppe fu Antonio, Vayretto Andreina fu Michele, Martinetti Gaudenzio di Martino, Varyetto-Torchio Pietro fu Giacomo, Vayretto Marianna moglie di Martinetti Gio. Batt, Petter Pietro Francesco fu Pietro, Squinabol Giacomo Giuseppe fu Giov. Batt., Suquet Giacomo Giuseppe fu Antonio, Ronco Giuseppe Leonardo e fratelli fu Pantaleone, Vayretto-Torchio Catterina vedova di Batt; Neyvoz Gio. Antonio e fratelli fu Antonio, Chennil Giorgio di Michele, Planaz Gio. Michele fu Gio. Antonio, Neyvoz Pacifico fu Battista, Herréra Pietro Giuseppe, Giacomo Giuseppe e sorella fu Francesco, Chennil Michele Antonio tanto in nome proprio che in quello di suo padre Chennil Michele, Chennil Maria Agnese fu Michele detto Cusiné, Chennil Giac.° fu Giac.° Gardian, Peretto Maria vedova di Borgesio Stefano, Porté Stefano fu Battista. Bus Antonio, Chennil Anselmo e Filiberto, Facy Giuseppe fu Bonifacio e fratello Bonifacio tanto in proprio nome che in quello di Charles Gio. Francesco fu Pantaleone, Chennil Maria Margherita fu Michele, Facy Bonifacio fu Bonifacio, Chennil Giuseppe Luigi fu Andrea, Chennil Maria moglie Cullet, Chennil Antonia moglie Perrara, Chennil Maria Giovanna fu Andrea tutti domiciliati a Perloz intervenuti per adesione,

In annullamento

della sentenza 15 marzo 1886 della Corte d'Appello di Torino (reg. il 19 stesso mese ed anno a lib. 68 n. 4856 col pagamento di lire 442,80 firm. Angelino ricevitore) stata notificata il giorno 15 ottobre 1886.

Fatto

Nel settembre 1880 i nominati Chennil Michele, Bus Antonio, Charles Pantaleone, Chennil Anselmo e Filiberto e Charles Antonio, premesso in fatto che per decreto dell'ordinario diocesano di Aosta in data 4 novembre 1878, susseguito dal Regio Decreto di concessione in data 4 aprile 1880, era stata eretta nel Comune di Perloz una nuova Parrocchia detta di Herrera, dedicata a San Giuseppe, comprendente tutto il territorio di Perloz situato a sinistra del torrente Lys; che inerentemente ai desiderii della grande maggioranza degli abitanti di quella frazione, essi avessero provveduto alla costruzione della nuova chiesa, campanile e casa parrocchiale di Herrera, per l'importo complessivo di lire 47,270,25; che tali costruzioni fossero state eseguite a vantaggio dell'universalità dei proprietari sottoposti alla giurisdizione della nuova parrocchia; e dovessero le relative spese sopportarsi dai medesimi in proporzione dell'allibramento catastale dei beni di ciascun d'essi posseduti in quella località, citarono innanzi al Tribunale d'Aosta i particolari residenti in detta parte di territorio, nonchè il Comune di Perloz, all'oggetto di ottenere accertata la somma da essi nel comune vantaggio erogata nella costruzione della chiesa, campanile e casa parrocchiale e tenuti i convenuti a concorrere nel pagamento di dette spese in proporzione delle rispettive possidenze, e subordinatamente obbligato il comune di Perloz ad assumere la rappresentanza della frazione e fare la ripartizione delle spese. Per dimostrare il concorso della maggioranza della frazione alle costruzioni in parola, e per stabilire che le opere stesse rispondevano ad un bisogno e ad un interesse della universalità di quegli abitanti, gli attori presentavano alcuni documenti, e cioè:

1° Un ricorso 14 marzo 1870 al conte di Guarene perchè donasse una pezza di terreno a fine di erigervi sopra una chiesa.

2° Ricorso 9 luglio 1870 al Ministero degli Interni perchè autorizzasse la erezione in Opera Pia di un lascito fatto da certo sacerdote Don Charles, lascito che essi sostenevano avesse per iscopo di costituire il beneficio alla nuova chiesa parrocchiale;

3° Procura 12 febbraio 1871 rog. Vercelin, ed altra in data 21 maggio 1877 rog. Storto, con cui molti di quei particolari avessero affidato ad essi attori l'incarico di provvedere alla costruzione della nuova chiesa;

4° Copia, non autentica, di una sottoscrizione privata 3 luglio 1870 fattasi da altri particolari di quella frazione sempre all'oggetto di cui sopra;

Dissero poi che il Decreto dell'ordinario diocesano in data 4 novembre 1878 ed il successivo R. Assenso del 4 aprile 1880 provavano che la nuova parocchia di Herréra fosse stata regolarmente eretta; che la parrocchia una vol a stabilita, è essenzialmente territoriale, vale a dire affetta il territorio che le è assegnato, indipendentemente dalla circostanza se i proprietarii degli stabili ivi situati siano residenti o domiciliati nel territorio giurisdizionale della parrocchia stessa, che le spese per la costruzione della chiesa, della casa canonica e loro dipendenze sono a carico del territorio, sia secondo le leggi ecclesiastiche, come secondo le RR. Patenti del 6 gennaio 1824.

Soggiunsero essere indifferente che la costruzione dei nuovi edifizii inservienti, al culto, invece che dalla Comunità fosse stata intrapresa da una frazione per mezzo dei suoi procuratori. Stare pur sempre che le occorse spese devono essese sopportate da coloro che si sono avvantaggiati dalla nuova istituzione.

Invocarono le risultanze delle Procure, della sottoscrizione e dei ricorsi sovraccennati, in quanto riunissero le firme dei due terzi degli interessati, e stabilissero per tal modo che le opere in discorso, e condotte a termine, erano volute dalla maggioranza dei proprietari dei beni situati nella periferia della parrocchia. Affermarono poi sostanzialmente che la loro domanda nascente dal fatto di aver gerito l'affare altrui, competesse ad essi attori contro tutti i proprietari della frazione, perchè avendo assunto e condotto a termine quell'affare, costituente una spesa necessaria e richiesta dal bisogno ed interesse generale, potevano senza dubbio esperire l'azione accordata dall'art. 1144 del Codice civile.

Dei convenuti, parecchi non comparvero. Dei comparsi la maggior parte contestarono di aver data veruna facoltà agli attori, nè espressa, nè tacita, per eseguire i lavori di cui in atto di citazione. Soggiunsero che prima di parlare di maggioranza bisognava provare che vi fosse una cosa comune da amministrare; che la legge del 6 gennaio 1824, a supporre anche che potesse ancora ritenersi in vigore, malgrado il disposto dell'art. 237 della legge comunale e provinciale 1865, non solo non appoggiava la domanda avversaria, ma ne dimostrava anzi la assoluta insussistenza; prima di tutto perchè quelle patenti non parlano di costruzione, ma soltanto di riparazioni e manutenzione delle Chiese parrocchiali, e poi il 3° comma dell'art 4 descrivendo i modi con cui si devono ripartire e pagare tali spese, e l'art. 5 aggiungendo le opportune garanzie a tutela dei contribuenti, escludevano nel modo il più assoluto ed evidente l'ammessibilità della proposta azione. E inoltre mal si comprendeva come si potesse domandare ai singoli privati il pagamento di spese che si dicevano fatte nell'interesse del pubblico.

Conseguentemente, senza per nulla discutere la sussistenza e l'ammontare del credito avversariamente proposto, nè il modo nè le basi del riparto, al quale riguardo facevano le più formali riserve, chiedevano il rigetto delle domande ed istanze degli attori, clienti Galeazzo, colla loro condanna nei danni e nelle spese.

Il Tribunale d'Aosta, con sentenza 12 luglio 1882 assolse dall'osservanza del giudizio tutti i convenuti, all'infuori però di 22 fra essi, già rappresentati in causa dal Proc. Cuba, e poscia dal Proc. Chantel, e che si trovano specificatamente indicati nella sentenza.

Costoro, perchè avessero partecipato a conferire agli attori il mandato apparente dall'atto 12 febbraio 1871 rogato Vercelin, e da altri simili atti, ritenne il Tribunale avere incontrata una speciale responsabilità, e mandava perciò a procedersi, a senso delle considerazioni svolte nella sentenza, fra gli attori loro aderenti da un canto, e dall'altro canto fra i 22 convenuti menzionati nel dispositivo di quel giudicato.

Quanto alle domande di rimborso proposte contro tutti gli altri convenuti, il Tribunale d'Aosta dichiarò non potersi le medesime accogliere per difetto di giuridico fondamento, ossia di contratto o quasi contratto od altro fatto che produca obbligazione legittima.

È da notarsi che la sentenza del tribunale dopo di aver dimostrato non potersi nel caso concreto invocare quasi contratto di gestione d'affari altrui o comuni soggiunge: « Non si invoca a fondamento di detta obbligazione un mandato od espresso o tacito, i quali piuttosto risultano esclusi dalle produzioni stesse degli attori.

« Infatti i prodotti decreti dell'ordi-
« nario diocesano 27 luglio 1872 e 4
« novembre 1878 fanno menzione di
« opposizioni di particolari del di-
« stretto della nuova erigenda par-
« rocchia alla cui risoluzione sia stato
« provveduto mediante sottomissione
« degli attori di sostenere in proprio
« le spese ». Dice poi la sentenza, che l'ordinario diocesano coi succitati decreti risulta aver provveduto ad impedire le molestie ai convenuti, coll'aver imposto agli attori di non pretendere fuorchè oblazioni e prestazioni volontarie, perfino dai loro stessi committenti. Gli attori ne appellarono, riproponendo le stesse conclusioni e considerazioni fatte valere in primo giudizio. Al loro appello aderirono anche altri particolari, volontariamente intervenuti. E la Corte d'appello di Torino, con sentenza 15 marzo 1886, in parziale riparazione della sentenza 12 luglio 1882 del Tribunale civile d'Aosta, dichiarava tenuti gli aderenti all'appello non che gli appellati clienti Busala, in quanto sono firmatari della sottoscrizione 1 maggio 1870 o sono concorsi nel rilascio delle procure 12 febbraio 1874 rog. Vercelin, e 21 maggio 1877 rog. Storto, in atti prodotte, ed in concorso cogli appellanti, a sopportare tutte le spese, quali risulteranno dalla resa del conto, sostenute dagli appellanti stessi per la costruzione della nuova chiesa, campanile, casa parrocchiale ed accessorii di Herrera, frazione di Perloz, in ragione dell'allibramento catastale dei beni, che ciascuno possiede nel territorio giurisdizionale della nuova parrocchia suddetta, ad eccezione dei beni situati della frazione Iveri, pei quali la quotizzazione sarà ridotta alla metà.

Il tutto cogli interessi da ripartirsi nello stesso modo dal mese di maggio 1880 al finale pagamento di ciascuna rata, sotto riserva di procedere a termini di diritto ad una nuova liquidazione per le quote inesigibili.

Mandava perciò a tutti i sovranominati a procedere ulteriormente in causa, in base alle considerazioni contenute nella sentenza, relativamente al conto dagli appellanti presentato. Assolveva gli altri clienti Busala dall'osservanza del giudizio, rinviando la causa ai primi giudici per l'ulteriore suo corso, e dichiarando compensate fra tutte le parti le spese dei due giudizi.

Di tale sentenza i ricorrenti chiedono l'annullamento, facendo valere a sostegno della fatta Instanza i seguenti

Mezzi di Cassazione.

1. Il primo dei considerandi che si leggono nella sentenza denunciata suona nei termini seguenti:

« Considerato innanzi tutto, che per

« la straordinaria quantità delle persone, impegnate nella presente lite, « moltissime delle quali hanno lo stesso « nome e cognome e taluna anche la « medesima paternità, e talvolta non « sono neppure individualmente, ma « collettivamente designate nei documenti di causa, la Corte trova prudente di limitarsi a risolvere la questione di massima senza farne applicazione a determinate persone, poichè essendo impossibile allo stato degli atti quella esattezza di enunciazione che in ogni giudicato si richiede, non si otterrebbe altro che col fare dei nomi una confusione maggiore di quella che già regna nelle carte di questo procedimento. « Risolute le questioni di massima, « sarà poi in prosecuzione di causa che « si statuirà in ordine alle contestazioni che fossero per sorgere sugli « individui a cui possono riferirsi i « nomi enunciati e le firme apposte « agli atti dagli appellanti invocati a « sostegno del loro assunto ».

A queste considerazioni risponde perfettamente la pronuncia della sentenza la quale dichiara tenuti gli appellati clienti Busala a sopportare le spese in questione in quanto sono firmatari degli atti in causa prodotti. Ma quali siano questi firmatari la Corte d'Appello non dice, che anzi afferma esplicitamente la impossibilità di determinarli allo stato degli atti, e riconosce per di più esservi incertezza assoluta sulle persone impegnate nella causa, talune delle quali non sono neppure individualmente, ma collettivamente indicate nei documenti prodotti.

Ed è singolare che mentre la stessa Corte proclamò richiedersi in ogni giudicato esattezza ed enunciazione, abbia creduto poi di ottemperare alle disposizioni della legge risolvendo le questioni di massima, senza farne applicazione a determinate persone, e dicendo che sarà poi in prosecuzione di causa che si statuirà in ordine alle contestazioni che fossero per sorgere sugli individui, a cui possono riferirsi i nomi enunciati e le firme apposte agli atti dagli appellanti invocati a sostegno del loro assunto.

È precisamente il rovescio di ciò che la legge prescrive.

Il Giudice non può risolvere questioni di massima se dalla risoluzione o pronuncia non si possa fare applicazione a determinate persone.

Che anzi per la regolarità e la legittimità del giudizio e della sentenza, la questione delle persone è preliminare a qualsiasi altra indagine, ed è perfino giuridicamente inconcepibile una sentenza, quando da essa non risulti nominativamente e con assoluta certezza, nei rapporti di chi la sentenza stessa siasi pronunciata.

Ora a parte la considerazione, che il Cod. proc. civ. prescrive, all'art. 38, che non si possa statuire sopra alcuna domanda se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta, formalità che stando a quanto afferma la stessa Corte risulterebbe non essersi verificata per quanto riguarda i firmatarii dei documenti in discorso, la sentenza stessa noncontiene alcun dispositivo, giacchè come tale non può considerarsi una pronuncia, che per dichiarazione dello stesso Giudice non si sa su quali persone venga a ricadere.

La violazione pertanto dell'art. 360 n. 7 del codice di proced. civ. è manifesta.

Vi ha inoltre contraddizione nelle disposizioni della sentenza e contraddizione fra il dispositivo e la parte razionale. — Difatti colla 2ª parte della pronuncia, la Corte manda a tutti i sovrannominati a procedere ulteriormente in causa, in base alle premesse osservazioni, relativamente al conto dagli appellanti presentato: il che farebbe supporre che la Corte avesse nominativamente indicato quali fra i convenuti clienti Busala fossero tenuti a procedere ulteriormente in causa, riguardo al conto dagli attori prodotto. Ora, ciò non si può conciliare nè letteralmente, nè logicamente colla prima parte dello stesso dispositivo, con cui il magistrato di appello dichiara tenuti gli appellati clienti Busala, in quanto sono firmatari della sottoscrizione 1° maggio 1870 o sono concorsi nel rilascio delle procure 12 febbraio 1871 e 21 maggio 1877 a sopportare tutte le spese, ecc. Chiaramente emerge da tale confronto che la sentenza non ha nominati quali fra i clienti Busala siano tenuti a discutere il conto; ma che invece su questa circostanza vi ha la più assoluta incertezza, e che l'indicazione delle persone a cui si riferisce la pronuncia dipenderebbe da ulteriori indagini, che la Corte non ha fatte e che avrebbe dovuto ordinare prima di qualsiasi altra statuizione.

Quando poi il dispositivo si confronti colla parte ragionale della sentenza, la contraddizione appare più evidente ancora, perchè leggendo la motivazione non è più possibile dubitare che le persone, che il Giudice dichiara tenute a discutere il conto a sopportare le spese risultanti dal conto stesso, le quali persone colla pronuncia vengono indicate colle parole « tutti i sovranominati » non si sa ancora se e quali siano, avendo la Corte nei motivi che informano la sua decisione dichiarato in termini espressi di dovere — stante l'impossibilità allo stato degli atti di quella esattezza di enunciazione che in ogni giudicato si richiede — limitarsi a risolvere le questioni di massima senza farne applicazione a determinate persone, cioè astrazione fatta dagli individui, a cui possano riferirsi i « nomi enunciati e le firme apposte » agli atti dagli appellanti invocati a sostegno del loro assunto. Ma chi saranno adunque « i sovranominati individui » dei quali è cenno nel dispositivo della sentenza?

E notisi ancora che non si tratta soltanto, in tesi generale, di questione di massima risolta astrattamente, senza farne applicazione individualmente e nominativamente alle parti che sono in causa. Si tratta per di più che per decidere in questo senso la Corte pronunciava sulla validità estrinseca ed intrinseca e quindi sulla efficacia e sulle conseguenze giuridiche di documenti, vale a dire di atti pubblici, quali i rogiti Vercelin e Storto, e di scritture private quale la sottoscrizione 1° maggio 1870.

Ora un documento qualsiasi, intanto può come tale considerarsi, in quanto sussistono le persone contro le quali si invoca, giacchè non si può parlare di prova scritta o di titolo, se la scrittura non emana, o non consta che emani da coloro contro i quali è prodotta.

In altre parole non si può giudicare dell'intrinseco, cioè dell'efficacia e delle conseguenze giuridiche di un titolo scritto, se non precede un giudizio espresso, o quanto meno implicito, sull'estrinseco del titolo stesso. Trattandosi poi di scrittura privata, la legge stessa prescrive in qual modo proceder si debba a tale accertamento, in difetto del quale non è giuridicamente concepibile che la scrittura possa dal Giudice tenersi in conto di un titolo. — E nella fattispecie, per dire che i documenti invocati dagli appellanti potessero far fede all'oggetto contemplato dalla sentenza contro i clienti Busala, bisognava accertare in primo luogo se costoro fossero concorsi nel rilascio delle due procure a rog. Vercelin e Storto ed avessero riconosciuto la propria firma alla sottoscrizione 1° maggio 1870.

Questa indagine, che era preliminare ad ogni altra, non solo non risulta siasi fatta dalla Corte, ma consta invece precisamente del contrario, per dichiarazione contenuta nella sentenza stessa. Lungi dallo indagare ed accertarsi se i nomi contenuti nei documenti in parola potessero riferirsi ai convenuti ed a quali di essi, e ciò occorrendo anche in via di apprezzamento implicito, il Giudice di appello dichiara schiettamente che ciò non ha fatto, perchè non era possibile allo stato degli atti, e che perciò non è certo, anzi non venne nemmeno ricercato se i documenti in parola possano riferirsi ai clienti Busala, contro cui si pronunciò sentenza di condanna in base ai documenti stessi.

Il che vuol dire che occorrerà per ognuno degli appellati clienti Busala un altro giudizio ed un'altra sentenza, per conoscere se la pronuncia della Corte riesca loro favorevole o gravatoria. Evidentemente adunque, oltre alle già accennate disposizioni della procedura, sonosi anche violati gli articoli contenuti nella sezione 1ª del capo V del libro III del codice civile, e più specialmente gli articoli 1317, 1321, 1322 e 1323 del codice stesso, nonchè le disposizioni del cod. proc. civile, che riguardano la verificazione delle scritture.

II° La sentenza 15 marzo 1886 della Corte d'Appello di Torino ha inoltre pronunciato su cosa non domandata.

A questo riguardo è a ritenere che gli attori nel loro atto di citazione non si fecero già ad invocare la procura 12 febbraio 1871, nè gli altri documenti, nel senso che ne scaturisse una obbligazione personale *ex contractu*, ma sibbene è soltanto per dimostrare il consenso della maggioranza della frazione

E la loro domanda era fatta contro i singoli individui, nella loro qualità propria, *uti singuli*, ma invece si volevano obbligati solo in quanto possedessero beni nella frazione, e tanto è vero che l'obbligazione si voleva sproporzionata all'allibramento catastale, cioè all'importanza dei terreni posseduti. E mentre, all'infuori dei 22 stati colpiti dalla sentenza del tribunale d'Aosta, tutti contestarono sempre di aver sottoscritto la procura 24 febbraio 1871 e quella del 1877, gli attori in primo giudizio non sollevarono a questo riguardo la menoma eccezione, anzi accettarono le fatte dichiarazioni e si limitarono a discutere la questione di merito. Nemmeno nel loro atto d'appello fecero cenno di questa loro pretesa; ripeterono le obbiezioni fatte valere in 1° giudicio e niente altro.

Per convincersene basta leggere i motivi d'appello che suonano in questi termini:

« Attesochè dal complesso degli atti e delle produzioni emerge in modo assoluto che gli instanti attesero a quelle costruzioni che appagavano una necessità ed un vero bisogno di quei proprietari ed abitanti, in seguito a deliberazione ed incarico dato da tutti in comune, comunque non da tutti emergesse mandato scritto, e vi concorra l'adesione e l'approvazione di fatto universale. Attesochè si tratta di spesa di assoluta necessità incontestabile riconosciuta, e non dissimile da quella di riparazione o ricostruzione di chiesa esistente già.

« Attesochè essendo evidente e certo l'interesse di una parte notevolissima di particolari, ecc. ecc. »

In sostanza l'azione proposta si fondava dagli attori, come si legge nella stessa loro comparsa conclusionale in sede di appello, nel fatto di aver gerito l'affare altrui, cioè affare di interesse universale, comune ai particolari della Frazione Envers, per cui coloro che avevano atteso a darvi soddisfazione avessero diritto di essere rimborsati *pro rata* dai singoli cointeressati di quel che dicevano aver speso a loro beneficio, a vantaggio della cosa comune. E i documenti versati in causa si invocavano per quanto costituissero la manifestazione della coscienza universale di quella necessità, dell'universale desiderio o sollecitudine a vederla soddisfatta.

Solo nell'ultima loro comparsa del 24 aprile 1884 gli appellanti fra altre cose dissero anche che molti dei clienti Busala avessero ugualmente sottoscritto la procura del 12 febbraio 1871 e quella del 1877, senza però indicare i nomi, e non già per indurne la loro responsabilità per gli effetti del mandato, ma sempre nello stesso scopo di provare l'utile ed il consenso della Frazione, e solo nell'atto conclusionale presentarono la nota dei nomi di coloro, che secondo essi avrebbero sottoscritto quelle procure e che continuavano a figurare fra gli appellati rappresentati dal Proc. Busala, senza però prendere delle conclusioni speciali e distinte contro i medesimi.

Conseguentemente la sentenza denunciata avendo ritenuto la sussistenza di una obbligazione nascente *ex contractu*, dichiarando tenuti i clienti Busala al chiesto rimborso delle occorse spese, in quanto avessero concorso al rilascio delle due procure o firmato la sottoscrizione 1° maggio 1870, viene necessariamente a supporre una causa petendi diversa affatto, ed anzi in opposizione manifesta, con quella fatta valere e proposta dagli attori, tanto in primo giudizio come in sede di appello.

L'emanata sentenza, in altri termini pronunciò all'infuori della contestazione giudiziale e sopra cosa non domandata.

Nè si dica per avventura che di *ex contractu*, proposta contro alcuni dei convenuti, in qualità propria, *uti singuli*, vi sia cenno in alcuni considerandi della comparsa conclusionale degli appellanti.

In primo luogo le semplici considerazioni, senza riferimento a conclusioni specifiche, non possono ritenersi come costituenti domanda o conclusione tanto più nella fattispecie, in cui le conclusioni essendosi spiegate contro la generalità degli abitanti della frazione, che si volevano obbligati solo in quanto possedessero beni nella frazione stessa, mal si potevano conciliare ed erano anzi assolutamente incompatibili con qualsiasi sistema, che accennasse ad una responsabilità incontrata per convenzione da singoli individui, in qualità propria.

Ma poi, in qualunque ipotesi la sentenza denunciata non si salverebbe dall'incorsa nullità, perchè tratterebbesi pur sempre di accoglimento di domanda nuova in giudizio d'appello, e così di violazione dell'art. 490 cod. proc. civile.

La stessa sentenza inoltre non è soltanto *extra petita* ma anche *ultra petita*. La si rileva confrontando i termini delle conclusioni degli appellanti con quelli dell'avvenuta pronuncia.

Gli appellanti chiedevano dichiararsi tenuti tutti i convenuti in concorso cogli appellanti ed aderenti all'appello, a sopportare il montare totale delle spese in questione.

La Corte accolse queste conclusioni, limitatamente però ad una parte dei convenuti, mantenendo però la dichiarazione che dovessero essi soli sopportare il montare totale delle spese. Ora, in questo senso, il dispositivo non corrisponde più alla estensione della domanda spiegata dagli attori, perchè mantenendo invariata la somma domandata, e limitando l'obbligo di soddisfarla nella sua totalità ad un nu-

moro più ristretto di individui, la domanda riesce evidentemente ampliata nei rapporti di ciascuno dei condannati. In questo senso, anche nel riguardo dei 22 convenuti contro i qua[illegible] emanò la sentenza del Trib[illegible] Aosta, il giudicato della [illegible]ale di pello violò la leg[illegible] Corte d'Ap diziale e pr[illegible] del contratto giudi qu[illegible]unciò aggiudicando più [illegible] domandato. Giacchè questi [illegible] individui che, a termini della sentenza di primo grado sarebbero soltanto tenuti a pagare la loro quota, commisurata secondo l'atto di citazione, secondo la sentenza denunciata dovrebbero pagare, in concorso cogli altri, stati condannati in appello, le loro quote e quelle che gli autori potevano a carico dei convenuti stati assolti. Da ultimo la Corte d'appello attribuendo i caratteri del mandato alla sottoscrizione 1° maggio 1870. ne travisava le risultanze, ed inciampava per lo stesso motivo nella violazione e falsa applicazione degli articoli 1737, 1738 e seguenti del cod. civile.

III. Non meno evidente è l'assoluto difetto di motivazione che vizia la sentenza del magistrato del merito, in ordine a due distinti e specifici mezzi di difesa, spiegati dagli appellati avverso alle domande proposte dai clienti Giordano.

Si opponeva fra altro che la domanda avversaria, non solo trovava appoggio, ma era manifestamente contraddetta dalli stessi documenti e titoli su cui si voleva fondare; e ciò perchè dal decreto dell'ordinario Diocesano del 28 luglio 1872 e da quello 4 novembre 1878 - prodotti ed invocati dagli attori - risultava indubbiamente che contro la erigenda Parrocchia erano sorte formali opposizioni, a far cessare le quali gli attori ed appellanti si erano impegnati di non pretendere che prestazioni ed oblazioni volontarie onde sopperire alle spese delle nuove costruzioni, e che l'ordinario Diocesano coi citati decreti provvide appunto ad impedire le attuali molestie ai convenuti coll'avere imposto agli attori di non pretendere fuorchè oblazioni e prestazioni volontarie perfino dai loro stessi committenti.

Come poteva dunque diventare obbligatorio ciò che doveva essere esclusivamente volontario? E' a notarsi che di questa eccezione, mantenuta e svolta anche in appello dai clienti Busala, si occupa, accogliendola con elaborata motivazione la sentenza dei primi giudici. Che cosa ha detto su ciò la Corte d'appello di Torino? *Ne verbum quidem.* Lo stesso è a dirsi riguardo alla eccezione opposta dagli appellati riguardo al sistema di riparto della spesa dagli attori domandata. I clienti Busala sostennero che la pretesa avversaria era altrettanto insussistente per la sostanza quanto inammissibile per la forma, perchè il voler ripartire la spesa in ragione dell'allibramento catastale costituiva una violazione di tutto il sistema amministrativo, e si convertirebbe in un aggravio della imposta fondiaria fuori dei limiti e dei modi dalla legge stabiliti.

La Corte su ciò si limitò a rispondere: « ma ognun vede come e puramente speciosa sia cotesta argomentazione e non occorra neppure confutarla, non avendo ombra di fondamento legale. »

Sarà benissimo, ma ognun vede altresì che la sentenza stessa non contiene ombra di motivazione su questo punto, e intanto la Corte d'appello si guardò bene dallo indicare, come glie ne correva stretto obbligo, in forza di qual legge o di qual principio di diritto fosse venuta nella pronuncia — veramente inconcepibile — che le spese occorse per la costruzione della nuova chiesa dovessero sopportarsi solo dai possessori di beni e non dagli altri abitanti della frazione — per quanto fossero facoltosi e avessero anche contribuito ad ordinarle — e quale fosse la ragione giuridica per cui il riparto dovesse farsi in ragione delle possessioni e nel modo stranissimo ordinato colla sentenza di merito. È chiaro che il proposto riparto, se poteva concepirsi fino ad un certo punto secondo il sistema seguito dagli attori nella loro domanda reputata infondata dalla Corte — secondo il sistema invece che la Corte reputò di seguire diventa antigiuridico, capriccioso ed arbitrario e senza fondamento legale. — Ad ogni modo, è fuori dubbio che la Corte d'appello non addusse le ragioni dell'ordinato riparto, nè rispose verbo sulle eccezioni sollevatesi anche a questo riguardo.

Per tali considerazioni, si spera che piaccia alla corte eccel. di annullare la denunciata sentenza e provvedere a termini di legge.

Come all'originale firmati, Avv. Filiberto Frescot.

Avv. Giuseppe Moglia.

ELENCO

1. Procura speciale 5 decembre 1886 r.to Storto in capo agli avvocati sottoscritti;
2. Sentenza 1. luglio 1882 del Trib d'Aosta, cogli atti di 1. giudizio;
3. Sentenza denunciata, 15 marzo 1886, della corte d'appello di Torino cogli atti che la riguardano.
4. Certificato di deposito del tenore seguente:

Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari. — Ufficio di Torino — N. progressivo della matrice 720.

Ricevo dal sig. Busala Proc. Innocenzo nell'interesse di Suquet Giovanni e di altri suoi clienti lire cinquantaquattro per ricorrere in cassazione contro sentenza della corte d'appello di Torino 15 marzo 1886, nella causa di detto Suquet contro Chennil Michele, Bus Ant., Charles Pantaleone, Chennil Anselmo Filiberto ed altri

In numerario lire 150, oggi 9 gennaio 1887 - Per il Ricevitore Zannini, n. 4320 Il Controllore Gioannini.

La presente notificazione si fa per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno stata ordinata da sentenza della corte di cassazione di Torino in data 5, pubb. il 20 ottobre p. p.

Torino, 22 novembre 1887.

2428 Avv. Giuseppe Moglia anche per l'avv. Filiberto Frescot.

(2ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI FROSINONE

BANDO.

Il cancelliere del suddetto tribunale, rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso tribunale il giorno 27 dicembre 1887, ore 11 ant., avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza delle finanze dello Stato, rappresentate dal delegato erariale sig. avv. Niccola cav. De Angelis, a danno del signor Carbone Sante fu Giovanni, nato a Filettino, residente a Velletri.

Descrizione dei fondi posti nel territorio di Filettino

1. Terreno in contrada Foscatella o Valle Sassone, di are 18,80, mappa sez. 1. n. 301, stimato lire 210,60.
2. Terreno in contrada Marcore, di are 24, mappa sez. 1. n. 305, stimato lire 264,93.
3. Terreno in contrada Marcore, di are 20, mappa sez. 1. n, 513, stimato lire 260,73.
4. Terreno in contrada Marcore, di are 21, mappa sez. 1. n. 568, stimato lire 275,33.
5. Terreno in contrada Capo delle Cerrete, di are 94,60, mappa sez. 2. n. 25, 26, stimato lire 342,80.
6. Terreno in contrada Foca della superficie di are 23, mappa sez. 2 n. 96, stimato lire 298,40.
7. Terreno in contrada Ciucioli o Ciocioli, di are 35, mappa sez. 2. n. 150, stimato lire 373,80.
8. Terreno in contrada Cerasolo, di are 19,50, mappa sez. 5. n. 1292, stimato lire 211,80.
9. Terreno in contrada Cerasolo, di are 17, mappa sez. 3 n, 1546, stimato lire 202,80.

In territorio di Trevi nel Lazio

10. Terreno in contrada Foscatella o Valle Sassone, di are 20, stimato lire 265,13.

In territorio di Ferentino

11. Diretto dominio in contrada Molalvento, di tavole 4,20, sez. 8. n. 216, stimato lire 205.

La vendita avrà luogo in tanti lotti quanti sono i fondi e l'incanto per ciascun fondo sarà aperto sul prezzo di stima di sopra indicato, diminuito di otto decimi.

Ordina ai creditori di presentare in questa cancelleria le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 11 novembre 1887.

G. Bartoli v. cancel.

Per estratto conforme da inserirsi.

2433 Niccola avv. De Angelis proc.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Frosinone,

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale, rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 27 dicembre 1887, ore 11 antimeridiane, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza delle finanze dello Stato, rappresentato dal delegato erariale signor avvocato Niccola De Angelis, a danno di Starna Nazzareno fu Pietro, di Torre Caietani, debitore, e dei terzi possessori Giovannetti Maria in Lanzi, di Torre Caietani, Fagiuolo Giacomo di detto comune, e Colani Maria fu Antonio di Guarcino, quale madre ed avente la patria potestà sul minore suo figlio Vincenzo Calla fu Giuseppe.

Descrizione dei fondi:

1. Terreno in Torre Caietani contrada Sparagiara, di are 11, m. q. 80, mappa sezione unica n. 1770, stimato lire 75; posseduto da Giovannetti Maria.
2. Terreno in Torre Caietani in contrada Valle, di are 21 m. q. 80, mappa sezione unica n. 2274 e 2275; stimato lire 225, posseduto da Fagiuolo Giacomo.
3. Terreno in Trivigliano a detta del perito, mentre dal certificato catastale risulta posto in territorio di Torre Caietani, in contrada Rio Pietro, di are 29 m. q. 70, mappa sezione unica n. 538 e 639; stimato lire 145, posseduto da Vincenzo Culla.

La vendita si eseguirà in tre lotti quanti sono i fondi e l'incanto si aprirà sui seguenti prezzi diminuiti in conformità delle sentenze di questo Tribunale, e cioè:

Il lotto primo per lire 6,75;
Il lotto secondo per lire 20,25;
Il lotto terzo per lire 13,05.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione nella cancelleria di questo Tribunale entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 11 novembre 1887.

G. Bartoli V. Cancelliere.

Per estratto conforme da inserirsi

Niccola Avv. De Angelis

2432 Procuratore.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Ai signori Presidente e Giudici del Tribunale civile di S. Angelo dei Lombardi.

Il Tesoriere del Consiglio notarile di S. Angelo Lombardi, domanda alle SS. LL. lo svincolo della cauzione in contanti de' debitori a quest'ufficio per multe e spese di giudizi in persona dei Notari:

1 Carpagno Michelangelo di Sturno
2 Marinari Tomaso di Montella
3 De Stefano Ferdinando id.
4 Covino Zaccaria di Morra Irpino.
5 Di Stefano Giovanni di Conza

2229 Avv. Alf. Bergamo.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Ai sig. Presidente e Giudici del Tribunale Civile di S. Angelo Lombardi.

Giulio Romeo Santoli, Notaio di Paternopoli, dimissionario, domanda lo svincolo della propria cauzione depositata nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

2230 Avv. Giov. Tecce Proc.

AVVISO.

Ai termini dell'articolo ottantuno del Regolamento generale giudiziario, il signor Pardini Federico fu Francesco, domiciliato in Roma, proprietario della cartella del Debito pubblico della rendita di annue lire venticinque portante il n. 672974, vincolata a favore di Baldini Amerigo fu Libo io, come garanzia per le funzioni di usciere giudiziario di Pretura, intende svincolarla essendo il detto Baldini *defunto il* giorno 25 febbraio 1887.

Roma, 23 novembre 1887. 2408

AVVISO. 2430

Per quegli effetti, che di ragione e di legge, si rende noto. che con atto 1 ottobre 1887 rogato dal sottoscritto notaro il signor Aron Efrati del fu Isacco, negoziante domiciliato a Frosinone, ha ceduto ed alienato alla Ditta commerciale Lazzaro De Rossi corrente in Roma in piazza Cenci n. 21 il negozio di manifatture al dettaglio da esso finora esercito in Ceccano, con annessi tutti gli stigli, merci, crediti e quant'altro ivi vi esiste, e ciò a cominciare dal 22 ottobre ultimo scorso.

Roma, li 22 novembre 1887.

Zerboglio Avv. Giuseppe

Regio notaro in Roma con studio in via Agostino Depretis nella Galleria Regina Margherita n. 13 scala quarta.

R. PRETURA DEL MANDAMENTO
DI GUARCINO

Il Vice cancelliere sottoscritto a mente dell'articolo 955 del vigente Codice civile annunzia che con atti di questa cancelleria del 29 ottobre corrente il signor Martini Giacomo domiciliato a Torre Cajetani, ha dichiarato di non accettare se non col beneficio dell'inventario la eredità lasciata dal suo zio Don Gregorio Martini morto in Torre Cajetani il 30 luglio decorso, ultima sua dimora e con testamento.

Guarcino, 20 novembre 1887.

2429 Il V. cancelliere: P. Soltini.

ERRATA CORRIGE

Nell'avviso d'asta n. 2250 inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 novembre corrente invece delle parole *sabato 30*, leggasi *mercoledì 30.*

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.